

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

188° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 43
2 ^a - Giustizia	» 47
3 ^a - Affari esteri	» 52
4 ^a - Difesa	» 60
5 ^a - Bilancio	» 67
6 ^a - Finanze e tesoro	» 78
7 ^a - Istruzione	» 86
10 ^a - Industria	» 90
11 ^a - Lavoro	» 95
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 103

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 4
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 113
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 117
RAI-TV	» 121
Informazione e segreto di Stato	» 128
Mafia	» 129
Assistenza sociale	» 132

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 139
4 ^a - Difesa - Pareri	» 141
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 142
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 143

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(R 135 0 00, C 21ª, 0122)

La Giunta riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 1993, della seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 165, contro il senatore Ottaviani per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale (estorsione).*

Il PRESIDENTE riassume sintenticamente i fatti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori COVI, BODO, FILETTI, FABJ RAMOUS e PREIONI.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Covi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

11^a Seduta*Presidenza del Presidente della 13^a Commissione*

GOLFARI

*Interviene il ministro dell'ambiente Spini.**La seduta inizia alle ore 16,15.***SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE**(A 007 0 00, R 70^a, 0005)

Il presidente GOLFARI ricorda che la tematica delle delocalizzazioni, oggetto dei disegni di legge nn. 262 e 1244 assegnati in sede deliberante alle commissioni riunite 10^a e 13^a, è stata disciplinata da intese raggiunte tra i Presidenti delle due Camere: in ragione di ciò, si è stabilito che i disegni di legge tendenti a modificare la direttiva «Seveso» (A.S. 500, 382 e 626) proseguissero la loro discussione in Senato, mentre della compatibilità ambientale delle attività industriali avrebbe dovuto occuparsi la X Commissione della Camera (in sede di esame degli A.C. nn. 911 e 1396).

Gli sviluppi dell'*iter* dei citati provvedimenti presso la Camera, peraltro, hanno indirizzato tale esame verso tematiche che non registrano alcun ambito di interferenza con le delocalizzazioni: in particolare, il testo elaborato nel Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 911 e 1396 introduce disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché sul marchio di qualità ecologica e sul bilancio ecologico territoriale.

Pertanto, non facendosi osservazioni, resta stabilito che saranno richieste nuove intese ai Presidenti delle due Camere per consentire alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato di affrontare quanto prima la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 262 e 1244 sulle delocalizzazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

Cutrera ed altri: «Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (382)

Molinari e Maisano Grassi: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (626)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 4 febbraio 1993.

Il presidente GOLFARI ricorda l'*iter* seguito dai provvedimenti in sede di comitato ristretto; rispetto alle proposte originarie dei relatori Procacci e Paire, il Presidente si è assunto l'onere di formulare il 26 gennaio scorso un testo di mediazione, fondato sullo snellimento procedurale delle incombenze gravanti sul Ministero dell'ambiente nell'esame delle istruttorie sulle aziende a rischio. Tale articolato è aperto al contributo di discussione in sede emendativa delle Commissioni riunite, ma non è ulteriormente eludibile l'esigenza di disciplinare sollecitamente una materia in cui le necessità di tutela delle popolazioni si fanno sempre più urgenti: pertanto se ne propone l'assunzione a testo base del successivo *iter* del provvedimento, nel quale il Presidente riassumerà in sé il mandato di relatore per la 13^a Commissione.

Il presidente della 10^a Commissione, senatore de COSMO, concorda con la necessità di accelerare l'*iter* dei provvedimenti, precisando peraltro che la Commissione industria è orientata a valorizzare la procedura dell'autocertificazione; preannuncia anche per quanto riguarda la propria Commissione la riassunzione del mandato di relatore nella persona del Presidente, riservandosi di designare un senatore a seguire puntualmente in sua vece l'*iter* ulteriore del testo proposto.

Sulla proposta del presidente Golfari si apre la discussione, in cui interviene la senatrice PROCACCI, concordando col merito del testo proposto: esprime anzi il timore che l'autocertificazione contribuisca al rallentamento ulteriore dei lavori, mentre si ripetono gravissimi incidenti nelle aree ad alto rischio industriale; auspica infine che siano state superate le divisioni interne al Governo in tale materia.

Il senatore PAIRE dichiara la sua piena fiducia nella funzionalità ed efficacia del metodo dell'autocertificazione, del tutto innovativo rispetto alla normativa vigente ed ai suoi innegabili aspetti di farraginosità. Prende atto della riassunzione nei Presidenti delle funzioni di relatore, invitando a non ritrasferirne le mansioni a persone diverse.

Il senatore PERIN concorda sulla necessità di procedere col metodo autocertificatorio, in quanto nel recepimento di normative comunitarie occorre apprezzare attentamente la loro adeguatezza alle condizioni generali del settore produttivo italiano.

La senatrice BONIVER preannuncia emendamenti del proprio Gruppo al testo base proposto dal Presidente, allo scopo di rendere efficaci procedure finora risultate prive di applicazione; concorda però con la necessità di licenziare al più presto un provvedimento che risponde ad esigenze fortemente sentite.

Il senatore PIERANI auspica una pausa di riflessione che corrisponda alla fase di riassunzione dei compiti di relatore nelle persone dei Presidenti delle rispettive Commissioni; per quanto riguarda la responsabilità del ritardo nell'adozione del provvedimento, essa va fatta gravare principalmente sulle divergenze registratesi in sede governative.

Il presidente della 10^a Commissione, senatore de COSMO, ribadisce il convincimento che l'autocertificazione debba trovare rispondenza nel successivo *iter* dei provvedimenti, offrendosi di concordare con il presidente Golfari una formulazione tale da rispondere a questa esigenza.

Il senatore GIOLLO apprende con soddisfazione che l'*iter* dei provvedimenti riprende il suo corso in sede plenaria, parallelamente alla richiesta di nuove intese sulle delocalizzazioni.

Il senatore SPECCHIA lamenta come il ritardo accumulato in sede ristretta abbia mortificato il ruolo dei singoli componenti delle Commissioni riunite, il cui diritto di pronunciarsi sul merito delle proposte non può essere ulteriormente dilazionato.

Il ministro SPINI interviene per ricordare che le carenze di personale sono all'origine del gravissimo ritardo in cui versano le istruttorie relative alle industrie a rischio. Suo intendimento sarebbe quello di procedere immediatamente in via d'urgenza con un decreto-legge - il cui schema è pendente dal 13 giugno scorso in Consiglio dei ministri in attesa di concerto - che preveda l'utilizzo di tecnici dell'ENEA-DISP e dei Vigili del fuoco; in assenza di un tempestivo provvedimento in tal senso, il Ministro dell'ambiente non si assumerà la responsabilità politica in caso di ulteriori incidenti.

Per quanto riguarda la disciplina a regime, il Ministro si dichiara estremamente rispettoso delle iniziative intraprese dalle Commissioni parlamentari riunite, accogliendo il testo base proposto dal presidente Golfari: il settore produttivo non appare infatti pronto alle procedure autocertificatorie da taluno prospettate; in ogni caso, è necessario procedere all'esame degli emendamenti, non essendo più ammissibile un ritardo in tale delicata materia.

Il presidente GOLFARI propone di adottare, quale testo base, il testo da lui illustrato e che terrà conto anche delle proposte avanzate dal nuovo relatore per la 10^a Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Per venerdì 23 luglio 1993, alle ore 12, viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno esaminati a partire dalla settimana successiva.

La seduta termina alle ore 16,45.

**TESTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE GOLFARI
SUGLI A.S. 382-500-626**

**Nuove norme per l'attuazione delle direttive CEE n.82/501 e
n. 88/610 relative ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali**

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attività industriale:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonchè il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante:

1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante:

1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonchè le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;

2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Art. 2.

(Attività escluse)

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:
 - a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
 - b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - c) le attività estrattive e altre attività minerarie;
 - d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Art. 3.

(Obblighi dei fabbricanti)

1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento.

Art. 4.

(Obbligo di notifica)

1. Il fabbricante è tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:

a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri di proprietà del medesimo fabbricante.

3. Copia della notifica deve essere inviata al Prefetto e alla regione o provincia autonoma, alla provincia se delegata, al comune, all'unità sanitaria locale competente, nonché al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco anche ai fini degli adempimenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri l'obbligo di notifica ove la quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.

Art. 5.

(Contenuto della notifica)

1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

- 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
- 2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possano intervenire;
- 3) la quantità (ordine di grandezza);
- 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
- 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
- 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

- 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
- 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
- 3) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
- 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che

rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

Art. 6.

(Dichiarazione)

1. Fermo il disposto dell'articolo 12, comma 2, lettera d), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma, alla provincia se delegata, al Comune, all'Unità sanitaria locale competente, al Prefetto nonché al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività esercitata.

4. Il fabbricante nei cui stabilimenti siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica ai sensi dell'articolo 4 sia di dichiarazione ai sensi del presente articolo è tenuto ad inviare anche la dichiarazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

Art. 7.

(Aggiornamento del rapporto)

1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere aggiornate su indicazione della Commissione di cui all'articolo 14 o dell'organismo individuato dalle regioni, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. *In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.*

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

Art. 8.

(Perizia giurata)

1. Il fabbricante che inizia un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 4 può allegare alla notifica una perizia giurata sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

2. Il fabbricante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, può dare inizio all'attività industriale trascorsi 90 giorni dalla presentazione della perizia di cui al comma 1.

3. La perizia giurata deve attestare:

- a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
- b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) la conformità del progetto alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

Art. 9.

(Attestazione del fabbricante)

1. Il fabbricante che inizia un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, può allegare alla dichiarazione

un'attestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, circa l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 12.

2. Il fabbricante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, può dare inizio all'attività industriale trascorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 10.

(Accadimento di incidente rilevante)

1. Quando un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando:

- a) le circostanze dell'incidente;
- b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);
- c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio e lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.

2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione territorialmente competente.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative eventualmente adottate dal fabbricante stesso.

4. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.

Art. 11.

(Informazione alla popolazione)

1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza.

3. Contestualmente alla notifica ed alla dichiarazione i fabbricanti sottoposti a relativi obblighi ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare alle autorità indicate rispettivamente agli articoli 4 e 6 la scheda di informazione di cui all'allegato VI.

4. L'informazione alla popolazione è effettuata a cura dei sindaci rendendo pubblicamente disponibili tramite affissione all'albo o altri mezzi informativi propri del Comune le notizie relative alle misure di

sicurezza ed alle norme di comportamento da seguire in caso di incidente, nonché le altre informazioni elencate nell'allegato VII.

5. Le suddette informazioni, ripetute ad intervalli regolari, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni sul rapporto di sicurezza e delle eventuali misure integrative o modificative disposte con il provvedimento di cui all'articolo 19 comma 1 ovvero dei provvedimenti adottati dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 12.

(Funzioni di indirizzo)

1. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione della presente legge, i criteri di riferimento per l'individuazione degli scenari di incidente e per la predisposizione dei piani di emergenza esterna nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione della presente legge e, su proposta della Commissione di cui all'articolo 14:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4 comma 2, nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.

Art. 13.

(Compiti ulteriori del Ministro dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, provvede a:

a) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17 comma 2, agli stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti da

un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni; informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VIII;

d) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 14, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative alla direttiva CEE n. 82/501.

Art. 14.

(Commissione interministeriale per i rischi industriali)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, per il coordinamento della protezione civile e delle aree urbane, sentite le altre amministrazioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una Commissione interministeriale per i rischi industriali con sede presso il Ministero dell'ambiente e composta dai seguenti membri:

- Presidente: Direttore del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.
- Vice Presidente: Direttore del Servizio igiene pubblica del Ministero della sanità.
- Vice Presidente: Ispettore generale Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Membri: Direttore ISS
Direttore ISPESL
Direttore CNR
Direttore ENEA-DISP
Dirigente Ministero dell'interno
Dirigente Ministero per il coordinamento della protezione civile
Dirigente Ministero per le aree urbane
Dirigente Ministero dell'industria, commercio e artigianato
Dirigente Ministero dei lavori pubblici
Dirigente Ministero del lavoro
Dirigente Ministero dei trasporti e della Marina mercantile.

- Membri supplenti: Dirigente Ministero dell'ambiente
Dirigente Ministero della sanità
Dirigente Ministero dell'interno
Dirigente Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

2. La Commissione di cui al comma 1 formula le conclusioni delle istruttorie di cui all'articolo 18 e propone al Ministro dell'ambiente gli atti e i decreti di cui all'articolo 12 e all'articolo 13 comma 2.

3. La Commissione, nella formulazione delle conclusioni delle istruttorie di cui all'articolo 18, è integrata di volta in volta da un rappresentante della regione o provincia autonoma, nonché dal presidente della provincia, dal sindaco, dal prefetto, da un rappresentante dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è situato lo stabilimento. Ai lavori della Commissione partecipa senza diritto di voto il coordinatore di turno della segreteria tecnica di cui all'articolo 15.

4. Entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione predispone le procedure per lo svolgimento dei propri compiti, regola la propria organizzazione e fissa un primo programma di attività da svolgere ai sensi del comma 2, anche al fine di fornire prioritariamente ai prefetti elementi per la preparazione dei piani di emergenza esterna in via provvisoria.

Art. 15.

(Segreteria tecnica della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 14 svolge i propri compiti con l'ausilio di una segreteria tecnica composta da trenta esperti in materia di sicurezza delle attività industriali appartenenti al ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dei Ministeri rappresentati nella Commissione stessa, nonché delle regioni, delle province, dei presidi multizonali, delle Unità sanitarie locali, dell'ISS, dell'ISPESL, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del CNR, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP e delle Università. Tale personale è distaccato presso la segreteria tecnica in posizione di comando.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente su designazione, in ragione di dieci unità ciascuno, rispettivamente da parte dei Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria. In caso di mancata designazione da parte dei Ministri della sanità e dell'industria entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina provvede il Ministro dell'ambiente. Fra i componenti la segreteria tecnica la Commissione individua annualmente un coordinatore, sulla base di un criterio di turnazione fra i tre Ministeri che hanno provveduto alla designazione.

3. La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:

- a) predisposizione degli elaborati tecnici a base dei decreti di cui all'articolo 12 comma 1;
- b) esame preliminare del rapporto di sicurezza per la verifica del rispetto dei decreti di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) supporto al relatore istruttore;

d) predisposizione degli atti conclusivi di istruttoria da sottoporre alla Commissione.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, provvede a dotare la segreteria tecnica di un organico ausiliario amministrativo e di segreteria non superiore a 70 unità di personale da ripartire tra le varie qualifiche e reso disponibile attraverso un processo di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a rendere disponibili i locali idonei al funzionamento della Commissione interministeriale per i rischi industriali e della segreteria tecnica, nonché alla dotazione dei mezzi strumentali necessari, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo comma 6.

6. Per il primo anno di applicazione della presente legge in attesa della definitiva costituzione della segreteria tecnica, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISPESL, con l'ISS, con l'ENEA, con l'ENEA-DISP e con Università o consorzi universitari al fine di svolgere comunque i compiti della segreteria tecnica, soprattutto in relazione agli impianti e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai componenti la Commissione di cui all'articolo 14 il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro attribuisce una specifica indennità a conclusione di ciascuna istruttoria di cui all'articolo 18. Agli esperti componenti la Segreteria tecnica, è attribuita un'indennità mensile lorda non pensionabile pari a lire 2 milioni; al personale ausiliario, amministrativo e di segreteria di cui al comma 4 è attribuita una indennità mensile lorda non pensionabile pari a lire 500 mila.

Art. 16.

(Compiti delle regioni)

1. Le Regioni:

a) disciplinano con proprie leggi, in analogia a quanto previsto per l'istruttoria ministeriale di cui all'articolo 18 e compatibilmente con le caratteristiche proprie delle attività rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6, gli adempimenti conseguenti al ricevimento ed all'esame delle dichiarazioni di cui al medesimo articolo 6;

b) comunicano al Ministero dell'ambiente i risultati dell'esame delle dichiarazioni ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

c) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.

d) individuano l'autorità incaricata di predisporre i piani di emergenza esterna per le attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6.

Art. 17.

(Funzioni del prefetto)

1. Per le attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e dal parere espresso dalla Commissione, di cui all'articolo 14, il prefetto competente per territorio è tenuto a predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e della sanità, nonché alle regioni interessate.

2. Il piano adottato dal prefetto è altresì trasmesso al sindaco competente per territorio ai fini di un'adeguata informazione della popolazione sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento e sulle norme da seguire in caso di incidente rilevante.

Art. 18.

(Istruttoria)

1. La Commissione di cui all'articolo 14 procede all'esame preliminare del rapporto di sicurezza e verifica il rispetto dei decreti di cui all'articolo 12, comma 1, utilizzando a tal fine la segreteria tecnica di cui all'articolo 15. Fino all'emanazione dei suddetti decreti la verifica è effettuata con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1989.

2. Per gli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un'unica istruttoria in sede ministeriale previa comunicazione al fabbricante, alla regione, al comune e alla unità sanitaria locale.

3. L'esame preliminare di cui al comma 1 dovrà essere completato, per ciascuno stabilimento, entro il termine di 60 giorni, dalla data della notifica.

4. Se dall'esame preliminare non risulta la necessità di adottare misure integrative e modificative per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne le conseguenze, fatti salvi i necessari controlli anche in sede ispettiva ai sensi dell'articolo 21, la Commissione di cui all'articolo 14, entro i successivi trenta giorni, formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza.

5. Se dall'esame di cui ai commi 1 e 2 risulta la necessità che il fabbricante adotti misure integrative e modificative per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne le conseguenze o comunque risulta la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la suddetta Commissione designa immediatamente un relatore-istruttore e ne dà comunicazione al fabbricante.

6. Il relatore istruttore è individuato fra i funzionari pubblici del ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dipendenti dagli organismi di appartenenza dei componenti la Commissione.

7. L'istruttoria sulle attività industriali che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 4, volta ad individuare eventuali misure integrative e modificative allo scopo di prevenire incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze anche attraverso i piani di emergenza esterna è svolta dal relatore istruttore con l'ausilio della segreteria tecnica di cui all'articolo 15 presso l'organismo di appartenenza del relatore istruttore o presso la segreteria tecnica medesima.

8. Entro 15 giorni dalla sua designazione il relatore indica al fabbricante le eventuali informazioni complementari da fornire per la determinazione di misure integrative e modificative di sicurezza. Le informazioni di cui al periodo precedente, accompagnate da eventuali proposte del fabbricante dirette a prevenire incidenti rilevanti ed a prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze, devono essere fornite nei successivi 45 giorni.

9. Per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o dei pareri comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, nei successivi 30 giorni il relatore indice una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle regioni, dei comuni interessati, l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e il comandante provinciale competente per territorio, nonché le altre autorità interessate.

10. L'attività della conferenza si svolge in conformità al dettato dell'articolo 14 commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le determinazioni concordate nella conferenza fra i rappresentanti delle amministrazioni convenute tengono luogo degli atti di competenza delle medesime, ivi compresi i pareri del Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577.

11. Nei 30 giorni successivi il relatore istruttore redige una relazione allegando ad essa le determinazioni e le valutazioni della conferenza.

12. La relazione, le determinazioni e le valutazioni di cui al precedente comma sono trasmesse alla Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 che formula le conclusioni sul rapporto di sicurezza, indicando le eventuali misure integrative o modificative di sicurezza più appropriate e gli interventi necessari a garantire la riduzione del rischio ai fini della protezione della popolazione e dell'ambiente, nonché i tempi entro i quali deve avvenire l'adeguamento. Le conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza previste nei decreti di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti.

Art. 19.

(Provvedimenti conseguenti)

1. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza formulate dalla Commissione di cui all'articolo 14 sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e comunicate al fabbricante entro 180 giorni dalla data di assegnazione dell'istruttoria al relatore.

2. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative il fabbricante può proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso è deciso con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.

3. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse a cura del Ministro dell'ambiente:

a) alle regioni o province autonome, perchè provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale;

b) al Prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna;

c) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione.

4. Il sindaco provvede sull'agibilità degli impianti relativamente all'attività che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 soltanto dopo che sia decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 2 oppure dopo che si sia conclusa l'istruttoria ministeriale di cui all'articolo 18. Analogamente per le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, il sindaco provvede dopo che siano decorsi i termini di cui all'articolo 9, comma 2, oppure dopo che si sia conclusa l'istruttoria disciplinata con legge regionale in base all'articolo 16. Ai medesimi termini è subordinato il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti nei casi previsti dall'articolo 216 del Testo Unico approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni o di altri provvedimenti amministrativi.

5. Le misure integrative o modificative, stabilite ai sensi dell'articolo 18, comma 12, costituiscono, se necessario, variante degli strumenti urbanistici ai fini della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.

Art. 20.

(Industrie esistenti)

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o della dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 e successive modificazioni trasmettono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la scheda di informazione di cui all'allegato VI alle autorità indicate rispettivamente agli articoli 4 e 5.

2. Per il complesso delle attività esistenti l'esame preliminare dei rapporti di sicurezza previsto dal comma 1 dell'articolo 18 dovrà essere completato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le istruttorie avviate e non ancora concluse alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono riattivate da parte delle autorità competenti al fine di dare corso alla procedura stabilita dall'articolo 18.

Art. 21.

(Funzioni ispettive)

1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'attuazione della presente legge possono essere altresì esercitate da funzionari nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei vigili del fuoco, nonché fra appartenenti ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui alla presente legge e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato dalle autorità che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale.

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino ad 1 anno.

2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6 prima dell'inizio dell'attività, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.

4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a

6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo reparto.

Art. 23.

(Trasferimenti alle regioni)

1. Per far fronte alle prescrizioni ed ai compiti individuati dall'articolo 16 le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere fino a 100 unità complessive di personale, sulla base del riparto effettuato dal Ministro dell'ambiente in proporzione al numero delle dichiarazioni presentate in ogni regione ai sensi dell'articolo 6.

2. A favore delle regioni è effettuato da parte del Ministro dell'ambiente un trasferimento pari a 2.500 milioni di lire, ripartiti secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, attuato dal Ministro dell'ambiente.

Art. 24.

(Potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per far fronte ai compiti di cui alla presente legge, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere 26 unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da ripartire fra le regioni secondo le necessità. L'organico di tale profilo così come risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dal predetto numero di unità di personale.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire 5 miliardi per gli anni 1993 e 1994 con riferimento all'articolo 5 commi 5 e 6, lire 1 miliardo per gli anni 1993 e 1994 e lire 1,5 miliardi per il 1995 con riferimento all'articolo 15 comma 7, lire 2,5 miliardi per l'anno 1993 con riferimento all'articolo 24 comma 2, lire 1 miliardo annuo per il triennio 1993-1995 con riferimento all'articolo 25, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e il Decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991.

2. Per le attività industriali esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale del 20 maggio 1991 interessate dalle modifiche ed integrazioni da esso apportate all'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, i documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui agli articoli 5 e 6 devono essere presentati alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO I

1. — Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
 - alchilazione
 - amminazione con ammoniaca
 - carbonilazione
 - condensazione
 - deidrogenazione
 - esterificazione
 - alogenazione e produzione di alogeni
 - idrogenazione
 - idrolisi
 - ossidazione
 - polimerizzazione
 - solfonazione
 - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
 - nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
 - fabbricazione di derivati fosforati
 - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
 - distillazione
 - esrazione
 - solubilizzazione
 - miscelazione;
2. — Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi.
3. — Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica
4. — Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
5. — Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite
6. — Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II**PREMESSA**

**DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENcate
NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI
ALL'ALLEGATO I**

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi anche temporanei, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

PARTE I

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

Sostanze o gruppi di sostanze	Quantità (tonnellate) »	
	per l'applicazione degli articoli 3 e 4	per l'applicazione dell'articolo 5
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	25	250
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2 500
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	1 250	10 000
7. Clorato di sodio	25	250
8. Ossigeno	200	2 000
9. Triossido di zolfo	15	100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750
11. Idrogeno solforato	5	50
12. Acido fluoridrico	5	50
13. Acido cianidrico	5	20
14. Solfuro di carbonio	20	200
15. Bromo	50	500
16. Acetilene	5	50
17. Idrogeno	5	50
18. Ossido di etilene	5	50
19. Ossido di propilene	5	50
20. 2-Propenal (Acroleina)	20	200
21. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50
22. Monobromometano (Bromuro di metile)	20	200
23. Isocianato di metile	0,150	0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile	5	50
25. 1,2 Diobromoetano (bromuro di etilene)	5	50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200
28. Diisocianato di toluilene (TDI)	10	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 % in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

PARTE II

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte I

Le quantità di sostanze e preparati ⁽¹⁾ della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

Categorie di sostanze e preparati ⁽²⁾	Quantità (tonnellate) »	
	per l'applicazione degli articoli 3 e 4	per l'applicazione dell'articolo 5 ⁽³⁾
1. Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici »	5	20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici », « tossici » ⁽⁴⁾ , « comburenti » o « esplosivi »	10	200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come « facilmente infiammabili » ⁽⁵⁾	50	200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come « facilmente infiammabili » o « estremamente infiammabili » ⁽⁶⁾	5 000	50 000

⁽¹⁾ Per preparati si intendono i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (direttiva 79/831/CEE).

⁽²⁾ Le categorie di sostanze e preparati sono definite nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi);
- direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;
- direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari);
- direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

⁽³⁾ L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino si applicano quando opportuno.

⁽⁴⁾ Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

⁽⁵⁾ Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

⁽⁶⁾ Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (g)	Numero CAS	Numero CEE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilammina	1 kg	91-59-8	612-02-00-3
6. Benilite (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arsenosa, acido (III) arsenoso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N, N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	750 kg	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	25 t	7782-50-5	017-001-00-7

Nome	Quantità (2)	Numero CAS	Numero CE
17. Idrogenato solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cianopropan-2-olo (Azioncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propan-1-olo (Alcool allibico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Afillamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruo (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	150 kg	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenite di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Fosazam	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Prombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Prombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promunt (3,4-diclorofenil azoturea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfeninfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-eure	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido manofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbosenothon	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialfos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Cianato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Ossidisulfato	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfato	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etilbiometil)-tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropilbiometil)-tiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Paraxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfotioin	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraxon (0,0-dietil, O-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paruon	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Annpfos-etile	100 kg	2641-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propilbiometil)-tiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionann	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Turpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldehyde-esame tiffosforotramide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphamnone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotramina	1 kg	80-12-6	

Nome	Quantità (z)	Numero CAS	Numero CEZ
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluometil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluondrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Essaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrina	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosforamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfaro	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilene-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Etluon	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Protaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propeni-2-cloro-1,3-dioi-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenuma	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimetox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricloroetil-stannil-1H-1,2,4-tiazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilmetilamina	10 kg	51-18-3	
118. Metallo ossidi, carbonati, solfuri di cobalto sotto forma di polveri	1 t		
119. Metallo, ossidi, carbonati, solfuri di nichel sotto forma di polveri	1 t		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometil-sulfetil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	10693-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50.000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dimurato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazine	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil) amine	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitrogliocenna	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetrantropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilene-trinitrosammina	50 t	121-82-4	

Nome	Quantità (g)	Numero CAS	Numero CEE
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-36-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25177-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-trinitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-017-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinolo (acido stufaco)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. a) Nitrato di ammonio (1)	2.500 t		
146. b) Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti (2)	5.000 t		
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 per cento di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	250 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2144-45-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162. 2,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametileno-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2,4,4,6,6-Essantrossilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutiril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30%)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	
179. Ossigeno liquido (≥ 77%)	2.000 t	7782-44-7	008-001-00-8
180. Triossido di zolfo	75 t	7446-18-9	

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i sali del nitrato di ammonio in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/79/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (se fertilizzanti composti contengono nitrato di ammonio insieme a fosforo e potassio).

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze mol o tossiche

- Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalazione) ⁽³⁾ mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL 50 ≤ 25	10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalazione) ⁽³⁾ mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto

c) Sostanze infiammabili

i) gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) liquidi facilmente infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) liquidi infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

e) sostanze comburenti:

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica.

ALLEGATO V

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

- | | |
|------------------|-------------------|
| — per l'uomo | — immediati . . . |
| | — differiti . . . |
| — per l'ambiente | — immediati . . . |
| | — differiti . . . |

ALLEGATO VI -

- Scheda di informazione sui rischi -
di incidenti rilevanti

SCHEDA DI INFORMAZIONE.
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire *da parte del fabbricante ai sensi dell'art. 11:*

tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III e IV;

rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

Sezione 1

<u>Ente compilatore</u>/...../...../.....	
	(N. Progressivo)	

(Comune-USL-ecc.)		

(indirizzo)		

(Prov.)	(Comune)	(telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm. no. / / /

(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio _____

(telefono)

(indirizzo)

(Comune)

(Prov.)

ev. Riferimento nominativo _____

Responsabile primo intervento

Ente/Ufficio _____

(telefono)

(indirizzo)

(Comune)

(Provincia)

ev. Riferimento nominativo _____

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

Ente/Ufficio _____

(telefono)

(indirizzo)

(Comune)

(Provincia)

ev. Riferimento nominativo _____

Sezione 3

(data)/...../...../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di _____

(ragione sociale)

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST.
LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI

QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

Evento iniziale		Condizioni		(IN Progressivo)		
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0	
	no		in aria	0	in fase gas vapore ad alta velocità	0
				0	in fase gas vapore	0
Esplosione:	si	confinata		0		
	no	non confinata		0		
		transizione rapida di fase		0		
Rilascio di sostanze pericolose	si	in fase liquida	0	in acqua	0	
	no		in fase gas/vapore	0	sul suolo	0
		0		ad alta o bassa velocità di rilascio	0	

Sezione 5

Tipo di rischio (IN Progressivo)

.....

.....

.....

.....

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto irraggiamento (sfere di fuoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell'istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive proposte

.....

.....

.....

.....

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento, barriere antincendio, ecc. (come da rif. par. 3 DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

	<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ (N. Progressivo)</p>
Mezzi di segnalazione di incidente	
.....	
.....	
.....	
(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)	
Comportamento da seguire	
.....	
.....	
.....	
(specificare i diversi comportamenti, in generale è opportuno non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti)	
Mezzi di comunicazione previsti	
.....	
.....	
.....	
(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti ecc.)	
Presidi di pronto soccorso	
.....	
.....	
.....	
(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine, allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.)	

ALLEGATO **XII**

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO //

- a) Nome della società e indirizzo.
 - b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.
 - c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
 - d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.
 - e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.
 - f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.
 - g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.
 - h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.
 - i) * Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.
 - j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
 - k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale.
-

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13

RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante.

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione Incendio Emissione di sostanze pericolose

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e)
(da precisare)

Non definita(e)

Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

- danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

- persone esposte

.....

- danni materiali

- il pericolo persiste

- il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

- danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

- persone esposte

.....

- danni materiali
- pericolo per l'ambiente
- il pericolo persiste
- il pericolo è cessato

7. Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 (1388)
(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE che - soffermatosi sul contenuto del provvedimento - propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, concernenti le materie di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 4-bis dispone in merito alla copertura di posti nelle pubbliche amministrazioni provvedendo a una sistemazione stabile di personale precario.

Quanto all'articolo 9-quater, si tratta di consentire ai dipendenti dei partiti politici di fruire del prepensionamento e della cassa integrazione guadagni: tale intervento risulta sostanzialmente conforme a quello già previsto nel testo approvato dalla Commissione in materia di finanziamento dei partiti politici.

Le predette disposizioni - prosegue il relatore - rispondono a esigenze, reali e gravi in modo equilibrato e condivisibile. Propone, pertanto, che la Commissione si pronunci in senso favorevole per quanto di competenza.

Concorda il senatore RIVIERA, che considera le disposizioni dell'articolo 4-bis alla stregua di un atto dovuto e osserva come le perplessità da più parti manifestate in ordine all'articolo 9-*quater* non siano affatto giustificate: i dipendenti dei partiti politici, infatti, nella loro posizione di lavoratori devono avere lo stesso trattamento riservato ai dipendenti di qualsiasi azienda, anche in riferimento alle situazioni di crisi.

Il senatore PREIONI esprime il consenso della sua parte politica sull'articolo 9-*quater*, preannunciando proposte emendative di dettaglio da formulare nella Commissione di merito.

Il senatore SPERONI si sofferma sulla circostanza, ritenuta assai anomala, che il Governo - procedendo in modo censurabile - abbia posto la fiducia in occasione della prima lettura del provvedimento al Senato, senza rinnovare tale indirizzo presso la Camera dei deputati, che di conseguenza ha introdotto modifiche rilevanti.

La senatrice BARBIERI annuncia il consenso del Gruppo del PDS sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La Commissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - (1320)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il senatore MERIGGI ritiene che la creazione di un'unica struttura per l'intervento previdenziale ed assistenziale nel settore del pubblico impiego corrisponda ad un'esigenza reale. Tuttavia, sarebbe stato opportuno che il Governo evitasse di approvare in questa materia un decreto-legge, dato che con un disegno di legge ordinaria la discussione avrebbe potuto essere più approfondita. È possibile che la scelta di utilizzare un provvedimento d'urgenza sia stata compiuta anche a causa delle vicende giudiziarie che hanno interessato in modo diretto gli enti previdenziali.

A suo avviso, il decreto-legge all'esame della Commissione non affronta nei termini dovuti il problema della unificazione dei trattamenti da erogare e sembra privilegiare gli aspetti relativi al vasto patrimonio immobiliare degli enti. In effetti, il rischio è che si determini una grande

struttura apparentemente unitaria, ma che conserverà al proprio interno rigide divisioni.

È opportuno, quindi, chiedersi quali vantaggi deriveranno ai lavoratori da tale riforma anche con riferimento ai tempi eccessivamente lunghi necessari per le erogazioni previdenziali.

È facile prevedere che notevoli difficoltà applicative insorgeranno in relazione alla gestione del personale degli enti, specie in ordine alla necessità di rendere omologhi i trattamenti degli stessi dipendenti oggi regolati da contratti diversi. Uno specifico approfondimento dovrà essere compiuto in relazione alla mobilità del personale con l'obiettivo di prefigurare una effettiva fusione degli enti.

Considera anche opportuno rivedere la composizione della rappresentanza sindacale all'interno dei comitati di vigilanza per superare l'impostazione di cui all'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, su cui la forza politica a cui appartiene ha promosso un *referendum* abrogativo.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare degli enti, ritiene che nonostante le modifiche migliorative introdotte dalla Camera sul precedente decreto-legge, si debba ancora intervenire per far sì che il processo di privatizzazione tenga conto delle esigenze di carattere sociale connesse alla gestione del patrimonio immobiliare residenziale.

La senatrice PELLEGATTI ricorda che in occasione della discussione della legge delega in materia previdenziale, la sua parte politica aveva evidenziato la necessità di superare la frammentazione della previdenza pubblica. In effetti, è difficile comprendere quali siano le ragioni che giustificano la presenza di ben 53 diversi fondi di previdenza. Prende atto che il Governo ha ora raccolto tale indicazione, ma osserva come l'utilizzazione del decreto-legge sia stata del tutto impropria. Il provvedimento, infatti, interviene sulla stessa struttura degli enti, modificandola in profondità.

Fa presente, inoltre, che la legge n. 274 del 1991 aveva riformato gli enti di previdenza del Tesoro prevedendo anche la creazione di strutture decentrate della direzione generale competente. La mancata unificazione con l'INADEL e la non attuazione del decentramento hanno prodotto risultati negativi.

Il decreto-legge in esame prevede ora l'accorpamento di enti diversi senza intervenire sul carattere delle prestazioni erogate e conservando la competenza di ben 4 comitati di vigilanza. Appare criticabile anche la scelta di non affrontare la questione del fondo di previdenza degli statali.

Al fine di considerare la situazione derivante dalle privatizzazioni che interessano le Ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle Poste, sarebbe stato inoltre opportuno intervenire con riferimento agli enti di assistenza per il personale delle Ferrovie dello Stato (OPAFS) e dei postelegrafonici (IPOST).

A suo avviso vi è, nel provvedimento in esame, una evidente sottovalutazione dei problemi effettivi della previdenza e della inefficienza che caratterizza questo settore, specie per gli enormi ritardi che si sono andati accumulando. Si augura che si voglia concentrare maggiormente l'attenzione su questi temi, evitando di dar luogo, anche da parte del Commissario straordinario, ad interventi non sufficiente-

mente ponderati. Ciò è vero soprattutto con riferimento alle prospettive del patrimonio immobiliare, su cui sarebbe bene compiere un adeguato approfondimento. Mentre, infatti, appare opportuno procedere alla alienazione del patrimonio di tipo commerciale, dovrebbero essere considerate con attenzione le motivazioni sociali connesse alla gestione del patrimonio residenziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
RIZ*indi del Vice Presidente*
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)
(Esame e rinvio)

La senatrice **CAPPIELLO** riferisce, rilevando in primo luogo come l'importante testo all'esame nasca da una doverosa presa d'atto dell'estinguersi del fenomeno terroristico che ha caratterizzato gli anni '70.

Si tratta di un disegno di legge di portata limitata, sia in quanto risponde alla sola finalità di riequilibrare le severe pene inflitte in base alla legislazione d'emergenza, sia perchè riguarda solo 276 detenuti, arrestati per lo più nel triennio che va dal 1990 al 1992 (dell'età media attuale di 40 anni, i quali mediamente hanno già scontato una pena di 15 anni di reclusione) rispetto ai 4.000 che sinora sono stati ristretti nelle carceri per fatti di terrorismo.

La proposta di condono parziale della pena muove da alcuni dati di fatto: in primo luogo la discontinuità storica evidente tra la situazione del tempo in cui i reati furono commessi e quella attuale; in secondo luogo la portata degli aggravamenti delle sanzioni previsti dalle leggi approvate nella seconda metà degli anni '70 in tema di lotta al terrorismo e all'eversione, e cioè la legge n. 110 del 1975 (articolo 21) e la legge n. 625 del 1979 (in particolare all'articolo 1) leggi che hanno avuto una loro validità ma i cui principi eccezionali non possono rimanere indefinitamente nell'ordinamento; ed il fatto che i provvedimenti di clemenza che si sono succeduti negli ultimi anni hanno

sempre, espressamente - è il caso del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744 - o implicitamente (con i decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978 n. 413 e 16 dicembre 1986 n. 865) escluso dal novero dei loro beneficiari i condannati per tali delitti. Si deve inoltre ricordare che, degli attuali 276 detenuti, circa 80 sono stati condannati all'ergastolo quando - normalmente - per gravi fatti di sangue, l'ergastolo è considerato come una delle possibili pene e non mai alla stregua di una misura automatica.

Bisogna poi considerare l'evidente venir meno della pericolosità sociale di soggetti che - nel corso di lunghi anni - hanno profondamente modificato la loro personalità: questo è un elemento certificato dalle stesse autorità penitenziarie.

In ogni caso l'effetto dell'eventuale approvazione del disegno di legge non sarebbe quello di far uscire immediatamente dagli istituti di pena gli *ex* terroristi, giacché - con l'applicazione dei benefici previsti - tale evento si verificherebbe, nella maggior parte dei casi, ben dopo l'anno 2000, e talora intorno al 2010.

La senatrice Cappiello ritiene a questo punto opportuno corroborare la sua relazione con alcune riflessioni dottrinali: come ha bene evidenziato Gustavo Zagrebelsky nel suo saggio sui profili costituzionali di amnistia, indulto e grazia, da parte di molti studiosi più volte si è affacciato il dubbio che oggi gli istituti della clemenza in materia penale siano anacronistici; tuttavia molti altri ritengono - e lei stessa come avvocato si è formata tale convincimento - che, se vi è stato sicuramente un abuso di tali istituti, è anche vero che molte riparazioni sulla degenerazione degli istituti di clemenza sono soltanto moralistiche. Questi istituti, infatti, hanno comunque una ragione di essere difficilmente contestabile, che è quella di assorbire ed attenuare la contraddizione cui dà luogo il sistema normativo penale vigente, sostanziale e processuale (e l'ordinamento degli uffici giudiziari e degli istituti di pena) quando risulta inadeguato ai tempi, se non addirittura confliggente con i principi costituzionali.

Di fatto gli istituti di clemenza hanno consentito di far fronte, anche se non sempre correttamente, a tali inconvenienti senza affrontare il nodo delle riforme. Critiche ai provvedimenti di clemenza ci furono già nel pensiero illuminista con il Bentham, che nel suo «*Traité de législation civile et pénale*», affermava che se le pene sono troppo severe, l'atto di clemenza è necessario. Tuttavia egli invitava a fare leggi migliori e a non utilizzare gli istituti in parola.

Più tardi, lo stesso Filangieri giustificava i provvedimenti di clemenza soprattutto quando il reato è così diffuso che l'applicazione della legge determinerebbe una crisi economica o sociale.

La senatrice Cappiello osserva che il buon uso degli istituti discenda dalla non contrarietà e agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione: e bene hanno fatto, a suo avviso, i proponenti nel prospettare il ricorso all'indulto; infatti, mentre l'amnistia determina una deroga all'efficacia della norma, l'indulto interviene solo sulla pena e cioè sugli effetti concreti determinati in base alla norma stessa.

Il fondamento dell'indulto, quindi, è un giudizio di inopportunità sulle pene inflitte e non necessariamente sulla legge penale in forza della quale sono state irrogate. Da più parti si ritiene giustificato e

ragionevole tale provvedimento di clemenza, quando il giudizio che ne sta a fondamento non riguarda il disvalore dei fatti al momento della loro realizzazione, bensì l'inopportunità politica attuale della condanna e della pena, anche in ragione del venir meno della pericolosità sociale.

Va inoltre certamente ricordato che già oggi vi è la possibilità di abbreviare la pena con la concessione dei benefici premiali, che sono misure individuali, sotto il controllo della autorità giudiziaria; ma è ormai necessario, proprio perchè il fenomeno è divenuto residuale, evitare l'uso della discrezionalità intervenendo con il provvedimento legislativo.

Tutte queste considerazioni portano - prosegue la relatrice - a formulare l'invito perchè nella Commissione ognuno si impegni ad affrontare senza preconcetti la tematica di un disegno di legge che non si ispira ad indiscriminato «perdonismo» nè vuole rappresentare un colpo di spugna sul passato, ma risponde a criteri di giustizia sostanziale. Per parte sua si dichiara senz'altro disponibile a considerare in modo costruttivo ogni proposta emendativa, pur raccomandando il più sollecito esame di un testo rispetto al quale è viva l'attesa, non solo dei detenuti interessati, ma anche delle loro famiglie.

Il senatore COVI prospetta, prima che si apra la discussione generale, l'opportunità che il Governo fornisca dati certi in ordine al numero dei potenziali beneficiari del disegno di legge, nonché alle conseguenze che esso avrebbe sui tempi di remissione in libertà dei detenuti per fatti di terrorismo e di eversione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato, su richiesta del senatore PREIONI, per dar modo a tutti i senatori di prender parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,40.

72^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)
(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore COVI ricorda la discussione sin qui svoltasi sui disegni di legge in titolo, a partire dalla prima relazione del 9 febbraio scorso, passando per l'approfondito esame compiuto in sede di comitato ristretto, esame al termine del quale è stato elaborato l'articolato oggi in discussione del disegno di legge n. 633. In tale testo si propone l'assorbimento degli articoli 5 e seguenti dell'altro disegno di legge - di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - i cui articoli da 1 a 4, tutti concernenti la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di rito civile, potrebbero invece essere stralciati e formare così oggetto di un distinto provvedimento.

Dopo la conclusione dell'esame in sede di comitato ristretto sono pervenuti i pareri delle altre Commissioni consultate: per primo quello della Commissione lavoro che, senza prendere posizione in ordine al disegno di legge n. 633, è risultato viceversa estremamente contrario al provvedimento di iniziativa del CNEL. L'estensore di tale parere, senatore Smuraglia, ha motivato tale avviso con ragioni di opportunità e con la probabile inutilità della normativa per quanto attiene alla parte concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché con serie obiezioni - anche di carattere costituzionale - per quanto riguarda l'istituto arbitrale come delineato negli articoli 5 e seguenti.

La Commissione affari esteri, per parte sua, ha espresso un parere favorevole sottolineando l'opportunità di attenersi puntualmente ai criteri definiti dalla Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, mentre la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole tranne che per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, secondo capoverso, del testo proposto dal comitato ristretto: tale obiezione, che forse è dovuta anche ad un equivoco, può essere senz'altro accolta, considerato che la norma in parola non è essenziale, dal momento che è stata inserita solo per esplicitare una interpretazione pacifica nella prassi.

Per quanto riguarda le singole disposizioni del testo articolato in discussione, il relatore non ritiene necessario ripetere quanto già esposto nel suo intervento del 16 giugno scorso, cui si richiama raccomandando la più sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il presidente RIZ fa presente che si dovrebbe passare ora all'esame degli articoli dei relativi emendamenti: stante la delicatezza e l'importanza della materia trattata dal disegno di legge, ritiene tuttavia opportuno differire tale discussione ad una seduta della prossima settimana, avvertendo che, se non si faranno osservazioni, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per le ore 12 di mercoledì 21 luglio.

Concorda la Commissione, ed il seguito della discussione è rinviato.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 819
(A 007 0 00, C 02^a, 0007)

Il senatore COVI prospetta l'opportunità di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 819 recante: «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali», già intrapreso e interrotto ormai da alcuni mesi.

Il presidente RIZ fa presente che proprio ieri l'Ufficio di Presidenza ha determinato il calendario dei lavori della Commissione fino alle ferie estive, ma assicura al senatore Covi che la questione da lui posta sarà portata senz'altro all'esame del prossimo Ufficio di Presidenza, alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

38^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia (1365), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore, senatore COLOMBO, ricorda le numerose risoluzioni adottate dall'ONU nel corso del 1991 e del 1992 per imporre sanzioni agli Stati della ex Jugoslavia, a partire dalla risoluzione n. 713, che decretava il divieto delle esportazioni di armi. Successivamente l'embargo si è esteso alle transazioni commerciali con la Serbia e il Montenegro - fatta eccezione per i medicinali e i generi alimentari autorizzati - ed è stato integrato dal blocco dei fondi appartenenti ai governi o a persone fisiche e giuridiche di tali paesi; dal divieto di transito di determinati prodotti attraverso il territorio degli stessi paesi nonché dal divieto di atterraggio, decollo e sorvolo da parte di aerei provenienti dalla Serbia e dal Montenegro o ivi diretti; infine dall'intercettazione e ispezione delle navi dirette verso o provenienti dai porti di tutti gli Stati della ex Jugoslavia, con il sequestro dei beni trasportati in violazione dell'embargo.

Tuttavia l'applicazione delle decisioni dell'ONU è stata quanto mai insoddisfacente, tanto da far parlare di fallimento dell'embargo. Il Consiglio di sicurezza ha opportunamente reagito adottando, in data 8 aprile 1993, la risoluzione n. 820, recante misure che sono state poi accolte dalla CEE e della CECA. In particolare, è prevista l'estensione del blocco dei fondi a imprese extraterritoriali che siano controllate dai soggetti già colpiti dall'embargo; il sequestro di tutti i mezzi di trasporto responsabili di violazioni dell'embargo, ovvero che siano nella disponibilità dei soggetti aventi sede o operanti dalla Serbia e dal Montenegro;

l'estensione dell'embargo commerciale anche alle zone della Bosnia-Erzegovina che si trovano sotto il controllo delle forze serbo-bosniache; il divieto alle navi mercantili di entrare nelle acque territoriali della ex Jugoslavia.

In conclusione il relatore ricorda che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge a larghissima maggioranza e che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MIGONE si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, nella convinzione che solo un embargo serio può indurre i governi della Serbia e della Croazia a rispettare la sovranità della Bosnia. Purtroppo tali misure giungono in un momento in cui la situazione militare è gravemente deteriorata e si tenta con la forza di imporre la creazione di stati etnici, che costituirebbe un fatto gravissimo.

L'embargo dovrebbe essere peraltro integrato con il risarcimento, previsto dalla stessa Carta dell'ONU, dei danni subiti da paesi terzi a causa del blocco delle transazioni. Inoltre sarebbe opportuno dislocare caschi blu a ridosso dei confini della Serbia e del Montenegro, ma comunque nel territorio dei paesi confinanti: in tal modo si rafforzerebbe la loro volontà di applicare l'embargo e, contemporaneamente, si potrebbe schierare truppe di paesi che per vari motivi non possono o non intendono intervenire nell'ex Jugoslavia, come gli Stati Uniti, la Germania e l'Italia.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che recentemente vi è stato un avvicinamento tra Russia e Grecia, chiede al Governo se ciò costituisce uno sviluppo positivo ai fini del successo dell'embargo o, viceversa, lo renderà più difficile.

Il senatore Arduino AGNELLI si dichiara favorevole al disegno di legge, che dà attuazione a opportune decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Osserva, a tal riguardo, che va fatta una netta distinzione tra le scelte del Consiglio di sicurezza e la concreta gestione degli interventi per la salvaguardia della pace, che è costellata di errori clamorosi e sconcertanti commessi dalla burocrazia delle Nazioni Unite.

Nell'esprimere un giudizio sui risultati finora ottenuti dall'embargo verso i paesi dell'ex Jugoslavia, rileva che le flotte della UEO e della NATO hanno compiuto un lavoro sostanzialmente soddisfacente, sebbene vi siano violazioni riconducibili al fenomeno ben noto del contrabbando tra le due sponde dell'Adriatico. L'invio di una flotta di motovedette sul Danubio dovrebbe inoltre consentire una riduzione dei traffici anche sulla frontiera orientale della Serbia, finora poco presidiata. Resta da affrontare con maggior rigore la questione dei traffici sulla terraferma, che attraversano soprattutto il territorio della Macedonia, mentre la Bulgaria e la Romania stanno dando prova di serietà e di coerenza con gli impegni assunti.

Il senatore BERNASSOLA chiede al Governo un chiarimento in ordine all'espressione «Stato interessato», che ricorre frequentemente nel decreto-legge, anche in contesti in cui risulta poco chiara.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore COLOMBO, che condivide le analisi svolte dai precedenti interventi e pone in risalto l'esigenza di definire meglio il ruolo che, nell'ambito degli interventi per la pace, dovrebbe essere svolto dall'ONU e dalle organizzazioni regionali. È inoltre necessario sciogliere il nodo dei rapporti fra la NATO e la UEO in ordine alla sicurezza europea.

Ribadisce infine l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario AZZARÀ rinvia ogni considerazione circa la grave situazione determinatasi in Somalia alla risposta che il ministro Andreatta si appresta a dare in Assemblea alle interpellanze e alle interrogazioni rivolte dai senatori.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti, fa presente al senatore Bernassola che per «Stato interessato» deve intendersi quello che ha interesse a ricevere il mezzo sequestrato, pagando la penale prevista. Si riserva di esprimere durante l'esame del provvedimento in Assemblea la valutazione del Governo circa l'avvicinamento tra la Russia e la Grecia.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nonchè di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 (689)
(Esame)

Il relatore GANGI illustra il contenuto dell'Accordo tra l'Egitto e l'Italia, che avrà durata ventennale ed è volto a garantire un quadro di sicurezza giuridica e politica per gli investimenti nei due paesi. In particolare, si prevede un adeguato indennizzo per danni derivanti da guerre e altri eventi che influiscano negativamente sugli investimenti, si disciplina la possibilità delle espropriazioni e delle nazionalizzazioni, si prevedono procedure arbitrali per la composizione delle controversie sugli investimenti. Degno di rilievo è l'articolo 3, riguardante il riconoscimento della clausola della nazione più favorita - per ciò che riguarda il trattamento degli investimenti - ad esclusione delle disposizioni riguardanti gli Stati membri di una unione doganale o di un mercato comune, qual è la Comunità europea.

In conclusione il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario AZZARÀ concorda con il relatore.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 (1203), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore GANGI si rimette alle considerazioni già svolte circa il disegno di legge n. 689, trattandosi di due accordi del tutto analoghi.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990 (693)

(Esame)

Il relatore GRAZIANI illustra le clausole dell'Accordo tra Italia e Vietnam, ponendo in evidenza l'articolo 3, riguardante la clausola della nazione più favorita, e l'articolo 5, concernente il caso di nazionalizzazione o espropriazione e il relativo indennizzo. Sottolinea in particolare il significato prevalentemente politico delle garanzie previste, dal momento che l'espropriazione, esclusa in via generale, è possibile «per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato».

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990 (737)

(Esame)

Il relatore, senatore PICCOLI, sottolinea anzitutto il ritardo con il quale il Governo ha presentato in Parlamento il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo in esame. L'intento che si vorrebbe raggiungere con i trattati di cooperazione economica viene solitamente vanificato

per l'intervallo eccessivamente lungo tra i negoziati e la ratifica degli accordi.

Esprime poi una valutazione positiva sull'Accordo in esame e sui due analoghi trattati con l'Argentina e il Cile, ponendo in risalto il ruolo estremamente positivo che le forze politiche italiane hanno svolto per la promozione della democrazia in America latina. Peraltro la presenza italiana in quel continente risulta indebolita dalla grave crisi in cui versa l'attività di cooperazione allo sviluppo, nonostante l'impegno profuso nell'ultimo anno dal sottosegretario Azzarà.

Rileva infine l'opportunità di una indagine sui risultati prodotti dagli accordi relativi agli investimenti, che il Parlamento dovrebbe compiere alcuni anni dopo la ratifica degli accordi stessi.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (1035), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore PICCOLI, sottolinea l'importanza dell'accordo in esame sotto il profilo economico, essendo l'Argentina un paese che ha compiuto grandi progressi sulla via del risanamento e della ripresa dell'attività produttiva. È inoltre rilevante anche il significato politico della cooperazione tra l'Italia e l'Argentina, che è un paese dove vivono numerosi connazionali ed è anche una giovane democrazia bisognosa di solidarietà e di collaborazione.

Il sottosegretario AZZARÀ concorda con il relatore.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990 (1208), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore PICCOLI, si rimette alle considerazioni già svolte sui due precedenti disegni di legge, ribadendo le critiche per il

ritardo nella presentazione al Parlamento degli accordi internazionali e osservando che il Ministero del commercio con l'estero non è assolutamente in grado di negoziare e gestire gli accordi di collaborazione economica, ma può al massimo offrire una consulenza al Ministero degli affari esteri.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BERNASSOLA concorda con il relatore in merito al ruolo importante svolto dalle forze politiche italiane per il ritorno della democrazia in Cile, ma stigmatizza l'assoluto disinteresse che sembra esser subentrato dopo la caduta di Pinochet. Questo assurdo atteggiamento, che si riscontra in generale verso tutti i paesi dell'America latina, danneggia gravemente la politica estera italiana ed è anche causa di squilibri, poichè lo spazio lasciato libero dall'Italia viene occupato dalle imprese multinazionali.

Per quanto riguarda il ritardo nella presentazione dei disegni di legge, ritiene opportuno che sia fissato un termine non superiore a sei mesi per la presentazione in Parlamento degli accordi internazionali.

Il senatore Arduino AGNELLI dichiara di condividere l'ultima affermazione del senatore Bernassola.

Il senatore ANDREOTTI fa presente che il necessario concerto tra vari Ministeri è causa di deprecabili perdite di tempo, solitamente dovute non a dissensi in ordine al testo dei disegni di legge, ma unicamente a ritardi burocratici. Ciò è inammissibile, dal momento che lo Stato italiano si è già impegnato, sul piano internazionale, con la firma dell'accordo. Pertanto propone che si stabilisca l'immediata presentazione in Parlamento del disegno di legge che autorizza la ratifica del trattato. Ricorda infine che la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha prospettato la possibilità di introdurre una sorte di silenzio-assenso sui disegni di legge di ratifica, sul modello della procedura seguito nel Parlamento del Regno Unito.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PICCOLI dichiara di condividere le considerazioni dei senatori intervenuti nel dibattito.

Il sottosegretario AZZARÀ fa presente che il Ministero si sta prodigando per ridurre i tempi tecnici per la predisposizione dei disegni di legge. Condivide comunque le osservazioni del senatore Andreotti circa il concerto con gli altri Ministeri e assicura che il Governo valuterà con attenzione i suggerimenti emersi dal dibattito.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991 (984)
(Esame)

Il relatore, senatore COLOMBO, dà conto della situazione dell'interscambio commerciale tra Italia e Messico, auspicando che l'Accordo in esame possa servire a incrementarlo, offrendo nuove possibilità soprattutto per le piccole e medie imprese. Fa poi presente che gli accordi bilaterali sottoscritti dal Messico, come quello in esame, dovranno essere armonizzati nel quadro della nuova disciplina derivante dall'accordo di libero commercio con gli Stati Uniti e il Canada.

Infine il senatore Colombo si sofferma sull'articolo 31 dell'Accordo, riguardante la lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti, nonché la collaborazione nella cura e recupero dei tossicodipendenti.

Il sottosegretario AZZARÀ raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991 (1124)
(Esame)

Il relatore, senatore GRAZIANI, illustra l'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese, che è un paese dalle grandi potenzialità economiche. Se proseguirà lo sviluppo economico accelerato degli ultimi anni, il mercato cinese è destinato a divenire uno dei più importanti del mondo. In particolare, è opportuno incoraggiare la creazione di *joint-ventures* tra imprese italiane e cinesi, in considerazione del grande successo che tale forma di investimento ha già incontrato in quel paese.

Il sottosegretario AZZARÀ concorda con il relatore.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990 (1210), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore GRAZIANI, si richiama alle argomentazioni già svolte per gli analoghi accordi per la protezione e la promozione degli investimenti e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FANFANI avverte che, essendo stati esaminati tutti i punti dell'ordine del giorno, la seduta già convocata per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,35.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

61^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAPPUZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa GIAGU DEMARTINI.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)

CAPPUZZO ed altri - Riordinamento della struttura della Difesa (326)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente CAPPUZZO comunica che il Gruppo del PDS ha presentato numerosi emendamenti al testo unificato dei provvedimenti in titolo. Ricorda peraltro che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione sul predetto testo unificato.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si riserva di fornire al più presto il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia (1361)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPPUZZO sospende brevemente la seduta in attesa che vengano trasmessi i prescritti pareri.

(La seduta sospesa alle ore 9,45 è ripresa alle ore 10,15).

Il PRESIDENTE comunica che sono testè pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Il relatore LORETO dichiara di non avere nulla da aggiungere alla relazione favorevole da lui svolta nella precedente seduta.

Il senatore PISCHEDDA annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo socialista.

La Commissione dà infine mandato al relatore Loreto di riferire in senso favorevole in Assemblea all'approvazione del disegno di legge n. 1361, di conversione del decreto-legge n. 215 del 1993.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPPUZZO avverte che la seduta della Commissione, già prevista per oggi pomeriggio alle ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI**Al testo unificato dei disegni di legge nn. 949-326****Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;».

1.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

In via subordinata all'emendamento 2.1, al comma 1, lettera d) dopo le parole: «impegni operativi» aggiungere la seguente: «, amministrativi».

2.2 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

In via subordinata all'emendamento 2.1, al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) lo stato di attuazione della presente legge e dei problemi correlabili con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e funzionali».

2.3 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa».

3.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei criteri determinati dal Ministro».

3.2 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 4.

Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

1.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Il Segretario generale della difesa» aggiungere le altre: «, che può essere nominato anche fra il personale civile».

5.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative».

5.2 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento funzionale dell'attività dei Direttori generali nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;».

5.3 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Capo di Stato maggiore della difesa» aggiungere le altre: «e con i Direttori generali competenti per materia».

5.4 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «è responsabile» con la parola: «coordina».

5.5 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.6 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le funzioni di Segretario generale della difesa sono distinte da quelle del Direttore nazionale degli armamenti, la cui figura verrà disciplinata in sede di ristrutturazione dell'area centrale.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1 le funzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono svolte dal Segretario generale della difesa.»

5.0.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 6.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3».

6.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e per il Segretario generale/DNA.»

6.2 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 7.

Al comma 2, dopo le parole: «al governo del proprio personale» aggiungere la parola: «militare».

7.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In conformità alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, le Direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre Direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale. Ad esse sono preposti dirigenti generali a ordinamento civile.

3. Alla Direzione generale del personale civile è affidato il governo e la gestione coordinata di tutto il personale civile dell'Amministrazione.

4. Al personale civile della difesa si applica la disciplina di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e al decreto legislativo n. 29 del 1993.»

8.1 LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «la ristrutturazione delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» con le altre: «la ristrutturazione delle Forze armate e, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Amministrazione della difesa».

10.1

LORETO, BOLDRINI, MESORACA, TEDESCO
TATÒ, PERUZZA

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

105ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CAVAZZUTI

indi del Presidente

ABIS

Intervengono il ministro dell'ambiente Spini e i sottosegretari di Stato per le finanze Bruno e per le finanze De Paoli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 05ª, 0029)

Il senatore SPOSETTI protesta per il fatto che non siano presenti rappresentanti della Lega Nord, malgrado il fatto che tale Gruppo abbia chiesto ieri la rimessione alla sede plenaria dei provvedimenti all'esame in sede consultiva della Sottocommissione per i pareri di ieri. Sarebbe pertanto indispensabile un intervento del Presidente della Commissione che rappresenti tale situazione al Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario BRUNO, l'esame, rinviato nella seduta del 6 luglio 1993, è ulteriormente rinviato, al fine di consentire la redazione dei dati richiesti al Ministero delle finanze.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362)

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO, osservando che il decreto-legge istituisce un organismo competente in materia di controlli del marchio di qualità ecologica (ECOLABEL). Le spese sono previste solo per il

1993, poichè si assume che negli anni seguenti agli oneri si farà fronte con le entrate derivanti dai proventi dei diritti di concessione. Posto che la relazione tecnica stima un onere di primo impianto di 4 miliardi - onere nel quale sono comprese anche spese di affitto della sede, che forse si potrebbero contenere utilizzando il patrimonio pubblico - la copertura è tratta da residui esistenti in un capitolo del Ministero dell'ambiente. Anche se la clausola di copertura prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa che presiede al capitolo stesso, la copertura con residui non rientra tra quelle consentite dalla legge di contabilità e non costituisce una linea metodologica corretta.

Il ministro SPINI fa presente che il Ministero dell'ambiente dispone di consistenti residui, che sono, da ultimo, stati trasportati negli esercizi successivi ad opera del decreto-legge n. 212 del corrente anno.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che tale normativa evita la perenzione, ma non consente di derogare al principio formale del divieto di copertura con residui.

Il senatore SPOSETTI condivide tale osservazione e invita il Ministro a definire una copertura utilizzando eventualmente un capitolo di bilancio non modificato dall'assestamento.

L'esame è quindi rinviato.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CARPENEDO, che fa presente che gli emendamenti trasmessi non comportano problemi per quanto di competenza. Si dichiara comunque contrario all'articolo 5 del provvedimento.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che sul provvedimento la Commissione si è già pronunciata il 30 giugno scorso.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario, nel merito, all'emendamento 5.2.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 luglio.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che nella seduta della Sottocommissione di ieri era intervenuta il Sottosegretario per le poste, che non è presente oggi, sarebbe pertanto opportuno rinviare ulteriormente il provvedimento.

Il relatore REVIGLIO ribadisce le osservazioni già formulate nella precedente seduta sull'argomento.

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene necessario che siano evidenziati i criteri in base ai quali sono corrisposte le incentivazioni al personale.

Il senatore PAVAN fa presente che in ogni caso il provvedimento ha effetti assai limitati.

L'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia (1361)
(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che il decreto-legge verte in tema di proroga della normativa in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate nonché di modifica del pagamento degli acconti ai sottufficiali delle Forze di polizia, nella misura del 2 per cento nel 1994. Relativamente alla copertura, essa è tratta su un capitolo del Ministero della difesa che non è variato dall'assestamento e che presenta disponibilità. Pertanto essa non suscita problemi. Nella relazione che accompagna il provvedimento si afferma che i capitoli di bilancio presentano fondi sufficienti per la copertura. Il che pone interrogativi sui criteri in base ai quali detti capitoli vengono costruiti, infatti i capitoli devono essere costruiti sulla base della legislazione esistente e non con riferimento ad aspettative.

Il senatore CARPENEDO propone di inviare una missiva al Presidente del Consiglio onde lamentare tale inconveniente e invitare il Governo, in occasione della redazione del prossimo bilancio ad attenersi a tale regola.

Il senatore PAVAN fa presente che la modalità di copertura in esame dimostra come non è accoglibile l'affermazione della Ragioneria Generale dello Stato in base alla quale il bilancio statale è ridotto all'osso.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla copertura del provvedimento ed altresì alla circostanza che l'articolo 2 modifichi una normativa di concessione di benefici economici.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al provvedimento.

Conclusivamente la Commissione delibera, a maggioranza, di trasmettere un parere favorevole e di comunicare le osservazioni emerse nel dibattito al Presidente del Consiglio dei ministri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia (1365), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CARPENEDO e favorevole il sottosegretario DE PAOLI, la Commissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1387), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: condizionato e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge, in materia di interventi nell'economia sulla cui prima versione, esaminata dal Senato, la Commissione aveva espresso una serie di condizioni. Rimane di quel parere insoddisfatta la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa al fatto che la possibilità di cui all'articolo 6, comma 10, secondo cui il Ministro della difesa può iscrivere una quota dell'importo delle dismissioni nel proprio stato di previsione fino all'importo di 300 miliardi, non sia ristretta esclusivamente alle spese in conto capitale. La norma era stata cancellata dalla Commissione nell'ambito dei provvedimenti collegati per il 1993 e, riproposta nel primo decreto-legge, era stata dunque condizionata al mantenimento di un parallelismo tra entrate in conto capitale e spese di eguale natura. Il Governo, nel reiterare il decreto con la presente versione, non ha ritenuto di dover quindi accogliere la condizione espressa dalla Commissione.

Si tratta quindi di decidere se confermare o meno la pronunzia.

Per quanto riguarda poi le restanti norme, compresi gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, non vi sono problemi quantitativi, nè dovrebbero esservene di quantificazione, in quanto si tratta di trasferimenti e di attingimenti a limiti d'impegno iscritti nel fondo globale della legge finanziaria.

Il presidente CAVAZZUTI osserva che l'articolo 3, comma 2, prevede una copertura con residui. Anche in questo caso occorrerebbe pronunciarsi negativamente e segnalare la questione, come quella concernente il disegno di legge n. 1361, nella missiva da inviarsi al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore REVIGLIO si dichiara anch'esso contrario alla copertura operata con l'utilizzazione di residui.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere condizionato sull'articolo 6, comma 10, e contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 2, comma 3.

Marniga ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Nerli ed altri: Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

Deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

Bosco ed altri: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il senatore PAVAN facendo presente che si tratta di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e particolarmente complicato, in materia di legge-quadro riguardante i lavori pubblici. In pratica, viene modificata tutta la legislazione in materia, anche per la parte attinente al quadro normativo facente parte tradizionalmente della contabilità pubblica in tema di contratti.

Per i profili di competenza della Commissione, ad una prima lettura si può osservare che l'articolo 4, che costituisce un'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e che utilizza dipendenti pubblici fuori ruolo o professori universitari in aspettativa, demanda il trattamento economico ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri: sarebbe il caso di riflettere sull'opportunità di indicare un vincolo nel senso che tale trattamento non può superare la retribuzione del dipendente o del professore. Sempre per quanto concerne l'articolo 4, il comma 5 potrebbe essere modificato nel senso che l'autorità si avvale - anzichè può avvalersi - delle unità specializzate già in essere: ciò per evitare che, in caso negativo, vi possano essere spese aggiuntive. Quanto poi al comma 6, che prevede una serie di attività di supporto all'autorità, andrebbe definito un *budget* entro cui tale complesso di iniziative deve necessariamente mantenersi. Il comma 12 prevede poi una serie di servizi, anche su base decentrata, alle dipendenze dell'autorità e l'articolo 5 detta le condizioni di copertura per il relativo personale, con un riferimento al fondo globale relativo alla Presidenza del consiglio e al Ministero del tesoro.

Al riguardo, non vi sono problemi circa la disponibilità delle somme, ma occorrerebbe capire le ragioni delle quantificazioni riportate e decidere se richiedere il parere per l'utilizzo difforme alla Commissione affari costituzionali per quanto concerne l'utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri. Occorre poi capire come si fa fronte alle spese derivanti dalle istituzioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 per quanto concerne i mezzi.

L'articolo 9 poi istituisce un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici: anche qui si tratta di capire meglio la portata del comma 5, che provvede alla copertura del fabbisogno di personale con un riferimento agli stessi organismi pubblici: se la

funzione è aggiuntiva, occorre porsi il problema della copertura, anche in riferimento ai mezzi occorrenti al sistema medesimo.

Per quanto concerne l'articolo 11, volto a favorire la costituzione di consorzi stabili di imprese, mentre non sembra comportare problemi di copertura il comma 7, che prevede l'esenzione fiscale di una serie di ipotesi in relazione a tali consorzi, vi è da chiedersi, eventualmente con l'ausilio del Dicastero delle finanze, se il comma 8 non determini una minore entrata in conto IRPEG, dal momento che le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati in tali consorzi non sono soggette alle imposte sui redditi, nell'ipotesi che il passaggio dell'impresa nel consorzio faccia venir meno il gettito IRPEG autonomo riferito all'attività della singola impresa. Va anche capito se tale normativa si applica ai consorzi già esistenti, nel qual caso vi potrebbe essere una minore entrata IRPEG.

Per quanto attiene l'articolo 15, poi, in materia di progettazione, vi è da chiedersi se il limite previsto al comma 7 nel 10 per cento dell'importo del lavoro come onere inerente alla progettazione, direzione dei lavori, vigilanza e collaudi, sia congruo.

Per quanto concerne l'articolo 17, che dà la possibilità agli uffici tecnici della pubblica amministrazione di redigere progetti esecutivi dei lavori e che destina una quota non superiore all'1 per cento del costo dell'opera alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante, vi è da domandarsi se ciò non ponga un problema di trattamento disomogeneo all'interno delle strutture similari della pubblica amministrazione e se quindi la norma risponda alle direttive in essere e da adottare in materia di retribuzione dei pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 24, relativo alle varianti in corso d'opera, occorre riflettere se si possa demandare o meno la individuazione delle cause di forza maggiore per le quali è prevista la variante in corso d'opera, al regolamento che deve essere adottato dal Governo senza una garanzia prevista nel testo legislativo: il pericolo è che le ipotesi possono essere talmente ampie che di fatto la variante in corso d'opera può continuare a permanere come un fatto abbastanza abituale, con le conseguenze finanziarie che ciò può comportare. Sempre per l'articolo 24, il comma 2 andrebbe rivisto nel senso di prevedere per tutti i progettisti, non solo quindi per quelli esterni alla pubblica amministrazione, la responsabilità per i danni subiti e tali da determinare varianti in corso d'opera. Vi è da chiedersi poi se siano da ritenersi congrue le percentuali di cui al comma 3, il cui superamento porta alla risoluzione del contratto.

Per quanto concerne l'articolo 25, ci si può porre il problema se il divieto della revisione prezzi di cui al comma 3 non venga di fatto superato dalla formulazione del comma 4, che prevede un prezzo chiuso che dovrebbe scontare un determinato aumento percentuale dell'importo dei lavori, per cui il risultato potrebbe essere un prezzo iniziale più alto di quello attualmente in essere. Il comma 6 crea poi problemi, soprattutto agli enti locali, costringendoli a pagare interessi di mora, quando tali enti sono invece costretti ad attendere le prescritte autorizzazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 26, esso presenta problemi di copertura, nel momento in cui prevede la costituzione presso ogni ente pubblico di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore ed eventualmente da assistenti. L'osservazione circa la onerosità della norma trova conferma con il comma 2 del medesimo articolo, che dà la possibilità all'ente pubblico di avvalersi di terzi, nulla prevedendo per la copertura dei relativi costi.

Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di collaudi e vigilanza, vi è da chiedersi se la norma di cui al comma 5 non comporti una maggiore spesa rispetto a quanto già non previsto con il precedente sistema.

In conclusione, dopo aver osservato che non è condivisibile che i contratti relativi ai comuni minori siano deliberati dalle province, propone di richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento.

Il senatore REVIGLIO si dichiara sbalordito per il contenuto del provvedimento, che è ben lungi dal conseguire i conclamati obiettivi della trasparenza, della correttezza e dell'efficienza. In realtà esso costituisce una vera e propria controriforma e sarebbe indispensabile che il Governo venisse, nella sua collegialità, a dichiarare in Commissione se condivide o meno il provvedimento stesso, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Passando all'esame delle singole norme, osserva in primo luogo come le varianti in corso d'opera e le variazioni dei prezzi debbano necessariamente essere definite con legge e non con atti amministrativi, troppo soggetti a pressioni esterne. È inaccettabile poi l'indicizzazione per la revisione dei prezzi e, analogamente, l'articolo 17, che consente un medievale diritto a favore degli impiegati tecnici del settore pubblico. Occorre poi prevedere un diverso trattamento economico dei componenti dell'Autorità di vigilanza.

Il senatore CARPENEDO fa presente che la revisione prezzi può essere giustificata in funzione della entità del lavoro.

Il presidente CAVAZZUTI si dichiara favorevole a richiedere ai Ministri finanziari un intervento, al fine di chiarire la posizione del Governo in materia. Osserva poi che l'indicizzazione riferita all'inflazione reale, oltre ad essere costosa, pone problemi metodologici. Affidando infine competenze ad agenzie esterne occorre modificare gli organici ministeriali.

Il senatore Michelangelo RUSSO, nel condividere le preoccupazioni lamentate dagli altri oratori, invita la Commissione a tener conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato da un ramo del Parlamento e che nei suoi confronti l'opinione pubblica ha grandi attese quali strumento di trasparenza, anche perchè occorre riprendere le opere pubbliche, che di fatto si sono bloccate.

Conclusivamente, su proposta del presidente CAVAZZUTI, la Commissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento, richie-

dendo la relazione tecnica e invitando il Ministro dei lavori pubblici e i Ministri finanziari a far conoscere la posizione del Governo sul provvedimento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione è convocata oggi pomeriggio, giovedì 15 luglio, alle ore 15, in sede consultiva per l'esame del disegno di legge n. 1249-B, testè trasmesso dalla Camera dei deputati, e sui lavori della Commissione per il programma dell'indagine conoscitiva relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria.

La seduta termina alle ore 11.

106ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ABIS

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione: contrario e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente ABIS, facendo presente che il provvedimento giunge modificato dalla Camera dei deputati. Rispetto al testo approvato dal Senato sono state introdotte variazioni che suscitano problemi, come anche evidenziato nel parere reso il 14 luglio dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Esse riguardano l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, che consente l'iscrizione nella lista di mobilità di lavoratori licenziati per riduzione di personale; all'articolo 4, l'originario comma 11-ter è stato soppresso e contro la soppressione si è pronunciata la V Commissione della Camera; esso impediva assunzioni nel corso della procedura per la copertura dei posti vacanti nella pubblica amministrazione. Occorre pertanto condizionare il parere al ripristino di tale testo.

Circa l'articolo 4-bis la Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere contrario, invitando a ripristinare il testo del Senato.

Ciò nonostante la Camera ha esteso la normativa (vedi ultimo periodo del comma 1) e previsto concorsi riservati (comma 2). L'articolo 6, comma 10-*bis*, in tema di trattamenti pensionistici, ha avuto parere contrario dalla Commissione bilancio della Camera e corrisponde al vecchio comma 11, sul quale la 5^a Commissione del Senato si era dichiarata contraria. L'articolo 6, comma 17-*ter*, prevede l'innalzamento dell'indennità di disoccupazione, senza quantificare l'onere. All'articolo 7, comma 7, è stato soppresso il limite dei 200 addetti: la Commissione bilancio della Camera si è espressa in senso contrario.

Ricorda poi che l'articolo 9-*quater* prevede prepensionamenti e cassa integrazione per i dipendenti dei partiti politici. La norma in tema di prepensionamenti contrasta con la politica generale del Governo in materia. La quantificazione è valutata in 51 miliardi per il 1994 e 23 per il 1995. Se essa è corretta, la copertura non suscita problemi.

Conclusivamente propone di trasmettere un parere in senso negativo, per mancanza di copertura, per tutte le norme sopra citate, ad esclusione dell'articolo 9-*quater*, e condizionato al ripristino dell'originario comma 11-*ter* dell'articolo 4.

Il senatore CREUSO si dichiara favorevole all'articolo 6, comma 10, mentre ritiene che il provvedimento non possa decadere.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno non esprimere un parere contrario sull'articolo 6, comma 17-*ter*.

Il presidente ABIS fa presente che la Commissione deve esprimere il proprio parere, indipendentemente dalla sorte dell'atto che le è sottoposto.

In conclusione, la Commissione trasmette un parere contrario e condizionato, nei sensi proposti dal Presidente-relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul Documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 1994-1996

(R 125 b 00, 05^a, 0002^o)

Il presidente ABIS propone, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato, l'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, procedendo anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati mediante audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia e dell'ISCO, nonché dei Ministri della funzione pubblica, delle finanze, della sanità e del lavoro, per, in particolare, gli aspetti relativi all'attuazione della legge delega del 1992.

Il senatore SPOSETTI fa presente l'opportunità di procedere alle audizioni anche delle parti sociali, ossia dei sindacati e della Confindustria.

Egli chiede altresì che si faccia presente alla Presidenza del Senato la necessità che l'Assemblea inizi l'esame del Documento a partire da mercoledì 28 luglio e non da martedì 27.

Su proposta del presidente ABIS, la Commissione conviene con il programma proposto di audizioni, deliberando di chiedere la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato e di chiedere altresì alle parti che hanno sottoscritto il recente accordo sul costo del lavoro di far pervenire in tempo utile le relative osservazioni per iscritto sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

La seduta termina alle ore 15,40.

107ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ABIS*

Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Giugni.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea: favorevole)**

Il presidente ABIS fa osservare che la Commissione è stata reinvestita dell'esame del provvedimento: a suo avviso, l'articolo 4, comma 1, non amplia l'onere, ma solo il numero dei beneficiari della norma.

Consente il ministro GIUGNI, il quale fa presente peraltro che l'articolo 6, comma 10 *bis*, allunga la mobilità del personale e quindi il risultato potrebbe essere anche un modesto guadagno per il bilancio dello Stato.

Il senatore SPOSETTI chiede chiarimenti sulla data indicata e il ministro GIUGNI fa presente che il meccanismo è quello del parallelismo tra vita lavorativa e immobilità.

Si apre un dibattito sull'argomento, cui partecipano i senatori PAVAN e COVATTA, il ministro GIUGNI e il senatore SPOSETTI, per il quale non vi sono problemi di copertura.

Il ministro GIUGNI fa poi presente che l'articolo 6, comma 17 *ter*, l'articolo 7, comma 7 e l'articolo 4 *bis* non pongono problemi di copertura.

Il presidente ABIS propone quindi, tenuto conto delle delucidazioni pervenute dal Governo, di incaricare il senatore Pavan di esprimere un parere di nulla osta sulle modifiche pervenute dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 21,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

86^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

indi del Presidente

FORTE

Intervengono il Ministro delle finanze Gallo ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bruno e Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R 033 0 04, 006^a, 0001)

Il presidente FAVILLA avverte che da parte del Gruppo PDS è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta in questione e conseguentemente tale forma di pubblicità viene adottata per l'ulteriore corso dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulle recenti vicende connesse alla presentazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi 1992, anche con riferimento ai problemi di elaborazione e gestione informatica dei dati in essi contenuti: audizione del Ministro delle finanze, Prof. Franco Gallo

(R 048 0 00, 006^a, 0001)

Dopo brevi parole di saluto del presidente FAVILLA, prende la parola il ministro GALLO, il quale si sofferma, in primo luogo, sui motivi della complessità dei modelli per le dichiarazioni dei redditi 1992, motivi che sono da ricondurre principalmente alla molteplicità delle disposizioni normative introdotte nel corso del 1991 e del 1992. Per quanto riguarda ad esempio, la richiesta dell'indicazione del codice fiscale anche per i figli minorenni, il Ministro ricorda che essa è

connessa alla necessità di controllare l'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei nuclei familiari, nonché di costituire la base informativa per l'attuazione del nuovo sistema di tassazione delle famiglie. La dichiarazione dei redditi si è poi arricchita di una apposita dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1991 istitutivo dell'ICI; per il primo anno di applicazione, cioè il 1993, la legge ha appunto previsto la presentazione di tale dichiarazione insieme alla dichiarazione dei redditi per evitare, a livello locale, fenomeni diffusi di evasione. La trasformazione della deduzione dal reddito prevista per alcuni oneri in una detrazione di imposta ha poi comportato una ristrutturazione del quadro P, nonché una integrazione delle istruzioni con apposite tabelle. I quadri N ed O sono stati poi integrati con nuove righe per l'indicazione dei crediti di imposta dell'anno precedente utilizzati per il pagamento degli acconti, avendo la legge n. 66 del 1992 previsto la possibilità di compensare le diverse imposte, anche in sede di acconto. Un apposito quadro è stato poi introdotto per l'indicazione del contributo al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 413 del 1991; tale novità consente, per la prima volta, di fornire ai contribuenti informazioni su chi è tenuto al pagamento, riducendo così fenomeni di evasione anche involontaria. Sebbene il gettito della «tassa sulla salute» non affluisca al fisco, la legge ha previsto l'utilizzo della dichiarazione dei redditi perchè solo tale strumento poteva fornire la garanzia di un concreto adempimento da parte dei cittadini interessati. A seguito dell'istituzione della *minimum tax* per i lavoratori autonomi o imprese con ricavi o compensi inferiori a determinati limiti, è stato necessario introdurre alcuni prospetti per l'indicazione dei dati necessari al controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e per il calcolo del contributo diretto lavorativo. In relazione alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, che hanno fissato i nuovi elementi dei beni e servizi indicativi di capacità contributiva, si è dovuto predisporre un apposito modello per la dichiarazione di dati relativi a beni e servizi in aggiunta a quelli già richiesti negli anni passati. L'introduzione di un nuovo riquadro nel modello della dichiarazione dei redditi è stata poi resa necessaria per l'apposizione da parte dei CAAF del visto di conformità, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991. Altre novità sono state poi la predisposizione di appositi modelli per la dichiarazione del patrimonio netto delle imprese su cui applicare l'imposta istituita dal decreto-legge 30 settembre 1992 e per la determinazione del credito d'imposta spettante alle imprese distributrici di carburanti ed alle piccole e medie imprese. Il Ministro sottolinea a questo punto che comunque, al di là delle complessità del modello 740 i contribuenti hanno usufruito di una possibilità di semplificazione dei propri adempimenti grazie alla predisposizione del modello 730, che viene completato dai CAAF dopo che il contribuente ha elencato semplicemente i dati elementari; tuttavia coloro che hanno usufruito dell'assistenza fiscale sono stati un numero limitato di contribuenti, pari a circa 2,5 milioni su un totale di circa 20 milioni.

Passando ad esaminare il trattamento automatico del modello 740, il ministro GALLO afferma che i Centri di servizio e gli uffici delle

Imposte dirette, una volta ricevute le dichiarazioni, le protocollano, predispongono le copie da inviare per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed archiviano le copie originali. L'attività di lavorazione iniziale impegna i Centri per una durata che varia tra i sei mesi ed un anno, con un livello di operatività abbastanza divergente in quanto 5 Centri di servizio stanno attualmente trattando le dichiarazioni presentate lo scorso anno, 3 Centri le dichiarazioni presentate nel 1991, i 2 Centri di Roma e Milano quelle presentate nel 1989. L'acquisizione dei dati su supporto magnetico viene effettuato dal Consorzio nazionale dei concessionari, sulla base di una convenzione biennale che nel 1992 ha ridotto i tempi necessari alla definizione del contratto accelerando di conseguenza le operazioni di acquisizione dei dati. Il ritiro delle dichiarazioni presso i Centri viene effettuato da parte del Consorzio sulla base di un piano annuale, mentre la riconsegna di supporti magnetici avviene mediamente entro i successivi 45 giorni. Al riguardo, il Ministro dichiara che sta valutando l'opportunità di utilizzare la Guardia di finanza per le operazioni di ritiro delle dichiarazioni e riconsegna dei supporti magnetici, con lo scopo di abbattere il costo connesso con l'utilizzo di servizi privati. I dati su supporto magnetico vengono trasmessi al Centro informativo del Dipartimento delle entrate che li rende disponibili alla SOGEI, la quale provvede a svolgere, a sua volta, le elaborazioni di controllo automatico e di aggiornamento degli archivi. Le informazioni vengono immediatamente rese disponibili, via terminale, anche agli uffici periferici dell'Amministrazione, alla Guardia di finanza ed agli organismi collegati con l'anagrafe, come ad esempio l'INPS e le procure. Successivamente, presso l'anagrafe i dati delle dichiarazioni vengono incrociati con i dati di versamento pervenuti dalle banche e dagli uffici postali, con i dati delle dichiarazioni degli anni precedenti e con quelli forniti dagli enti pensionistici. Sulla base di criteri selettivi, fissati annualmente dal Ministro, vengono segnalate ai Centri di servizio solo le dichiarazioni che presentano un maggior recupero di imposta, ai fini della loro correzione e della effettuazione con procedure automatiche dei rimborsi di imposta o delle iscrizioni a ruolo.

Il costo della commessa stipulata con il Consorzio nazionale fra i concessionari ammonta a 55 miliardi per il 1991, a 65 miliardi per il 1992 ed a 104 miliardi per il 1993, dei quali 41 sono relativi alle dichiarazioni ICI. Il Consorzio può anche avvalersi di centri esterni, ferma restando però la sua responsabilità complessiva verso l'Amministrazione nel rispetto dei tempi e della qualità dei dati. Le informazioni da acquisire su supporto magnetico sono, da una parte, quelle necessarie al calcolo delle imposte, che poi l'Amministrazione utilizzerà attraverso procedure automatiche di controllo, dall'altra, quelle necessarie per la verifica della congruenza dei redditi dichiarati. Le altre informazioni fornite dal contribuente, come firme, annotazioni, attestazioni, numero di telefono, non sono invece acquisite all'anagrafe tributaria in quanto utilizzate dagli uffici finanziari in sede di controllo documentale.

Soffermandosi sul ruolo della SOGEI, il ministro GALLO afferma innanzitutto che alcuni tecnici della società partecipano annualmente a gruppi di lavoro costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, per l'adeguamento dei modelli a tutte le novità introdotte dalla legislazione. La SOGEI realizza poi il *software* di controllo dei dati sulla base di direttive e specifiche tecniche impartite dall'Amministrazione e cura l'elaborazione dei dati per i diversi adempimenti degli uffici centrali e periferici. Le procedure *software* vengono comunque previamente sperimentate presso uffici pilota del Ministero e collaudate dai centri informativi del Ministero stesso. Tutte le dichiarazioni vengono sottoposte a controllo automatico con una potenzialità di elaborazione di oltre 500 mila dichiarazioni al giorno; con tali controlli ogni anno vengono emessi avvisi di pagamento per circa 2.500 miliardi ed eseguiti rimborsi di imposta per circa 4.000 miliardi. La procedura di trattamento dei dati si compone di diverse fasi, di cui il Ministro dà conto, e viene annualmente aggiornata per dare attuazione ai controlli introdotti da nuove norme. Il sistema informativo realizzato dalla SOGEI svolge in definitiva un ruolo fondamentale per l'operatività degli uffici, in quanto rende possibile l'acquisizione di tutte le informazioni di rilevanza fiscale dei singoli soggetti, indispensabili all'Amministrazione centrale per studiare le manovre fiscali ed agli uffici periferici per erogare il servizio e svolgere le attività di controllo ed accertamento. Nel 1992 il costo complessivo sostenuto per l'Anagrafe tributaria è stato pari a 355 miliardi, di cui 148 per prestazioni di personale e 207 per forniture di beni e servizi.

Passando al tema della lotta all'evasione fiscale, il Ministro rileva che il sistema informativo si è rivelato uno strumento conoscitivo indispensabile per la pianificazione e l'organizzazione dell'attività di accertamento; infatti, tutte le informazioni gestite mediante procedure automatizzate (dichiarazioni dei redditi ed IVA, atti degli uffici del registro, accertamenti, atti catastali, trascrizioni in conservatoria) sono registrate negli archivi dell'anagrafe e rese disponibili a tutti gli uffici periferici ed alla Guardia di finanza; l'anagrafe acquisisce inoltre informazioni da fonti esterne quali comuni, camere di commercio, PRA ed INPS, nonché recentemente da SIP, ENEL, assicurazioni, banche, capitanerie di porto e registro aeronautico. Annualmente, sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto ministeriale, il sistema produce liste nominative sulla base di elaborazioni automatiche effettuate su milioni di documenti allo scopo di individuare le situazioni di maggiore «pericolosità» fiscale. Nel 1992 i controlli basati sulle liste selettive hanno comportato l'emissione di avvisi di pagamento per oltre 2.000 miliardi, mentre l'ammontare degli avvisi di accertamento automatici prodotti direttamente dal sistema è stato pari a circa 260 miliardi. Negli ultimi quattro anni la percentuale dei controlli innescati da segnalazioni del sistema è passata dal 24 per cento al 43 per cento, con notevoli vantaggi per il fisco in quanto, tra l'altro, in questi casi i contribuenti normalmente non presentano ricorso, mentre mostrano negli anni successivi all'accertamento un comportamento fiscale più corretto; gli accertamenti automatici sono inoltre di basso importo unitario, ma

richiedono tempi di controllo molto contenuti ed hanno perciò un'alta produttività.

L'architettura del sistema informativo è caratterizzata da un complesso di sistemi di elaborazione che operano a livello centrale e periferico. La logica del sistema centrale è prevalsa nei casi in cui i dati riguardano soggetti che possono effettuare operazioni economiche su tutto il territorio nazionale, possono modificare il loro domicilio e ricadono sotto il controllo di più organismi; i sistemi distribuiti sono invece impiegati quando la base informativa è localizzata sul territorio e risulta gestita da un unico utente.

Dopo l'acquisizione dei dati su supporto magnetico, i Centri di servizio trasmettono ai comuni la loro copia, nonché un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, con la specificazione del reddito complessivo dichiarato al lordo ed al netto degli oneri deducibili. I Comuni possono accedere in Videotel alla banca dati dell'anagrafe tributaria, così come l'INPS ed alcune procure.

Il ministro GALLO conclude il proprio intervento dichiarando che il Governo, come è noto, ha presentato il 23 giugno gli emendamenti al disegno di legge delega sulla semplificazione delle procedure e degli obblighi tributari. Esprime comunque l'avviso che non sia il caso di soffermarsi dettagliatamente sul contenuto delle nuove disposizioni, dal momento che la Commissione avrà modo di valutarle con la dovuta attenzione in sede di esame del provvedimento stesso.

Il presidente FORTE, dopo aver ringraziato il Ministro per l'interessante esposizione, pone dei quesiti volti a fugare alcuni dubbi. In particolare, c'è da chiedersi quali siano le cause dei tempi particolarmente lunghi di lavorazione iniziale delle dichiarazioni da parte dei Centri di servizio e i motivi dei ritardi così rilevanti accumulati da alcuni Centri ed in particolare da quelli di Milano e Roma.

Il senatore BRINA ricorda che il problema della gestione della enorme massa cartacea derivante dalla presentazione delle dichiarazioni era stato già oggetto di un'attenta analisi in sede di esame delle disposizioni istitutive dei Centri di assistenza fiscale. Infatti, la diffusione, anche capillare, di una attività di assistenza, avrebbe comportato non solo un più agevole rapporto tra contribuente e fisco, ma anche la presentazione dei dati della dichiarazione su supporto magnetico, semplificando notevolmente la gestione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria. La piena attivazione dei Centri di assistenza fiscale costituisce quindi la soluzione più efficace per operare un vero salto di qualità, anche attraverso una attività iniziale di sperimentazione alla quale far seguire le opportune verifiche.

Il senatore FERRARA Vito, dopo aver ringraziato il Ministro per la esaustiva relazione, sottolinea come il requisito fondamentale per conseguire uno snellimento degli adempimenti tributari sia quello di

procedere con urgenza ad una semplificazione più generale della normativa fiscale poichè, come ha evidenziato lo stesso Ministro, le complicazioni presenti nei modelli di dichiarazione discendono dalla notevole e imponente produzione normativa, talvolta estremamente confusa, degli anni più recenti.

Il senatore LEONARDI sottolinea l'importanza e la delicatezza dei rapporti che intercorrono tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria. Occorre recuperare in breve tempo una maggiore semplificazione nelle modalità di adempimento degli obblighi tributari. Tuttavia è necessario chiarire fino in fondo le cause di inefficienza nella gestione delle dichiarazioni pur in presenza di strutture, risorse e strumenti informatici particolarmente cospicui: appaiono infatti ingiustificabili i ritardi che vengono accumulati da alcuni uffici tributari nella lavorazione ed elaborazione delle informazioni rese dai contribuenti.

Interviene quindi il senatore RAVASIO, il quale rileva che le informazioni rese dal Ministro rendono manifesta una situazione di particolare difficoltà gestionale ed organizzativa dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, i Centri di servizio, che avrebbero dovuto costituire una delle novità e uno dei cardini fondamentali dell'Amministrazione, hanno via via acquisito le stesse funzioni che vengono svolte dagli uffici distrettuali delle imposte dirette senza alcuna innovazione e semplificazione delle procedure. Appare inoltre estremamente preoccupante la circostanza che una parte ormai rilevante della attività di elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni viene svolta all'esterno dell'Amministrazione finanziaria e, delle volte, anche da parte di una numerosa schiera di soggetti privati con preoccupanti riflessi sugli aspetti della riservatezza delle informazioni di carattere fiscale.

Occorre quindi riportare gran parte delle competenze e delle attività all'interno dell'Amministrazione, superando con coraggio anche alcuni interessi che si sono via via consolidati intorno alla gestione ed elaborazione delle informazioni fiscali.

Per quanto concerne poi la complessità dei modelli di dichiarazione dei redditi, occorre rilevare che essa è stata, in parte, anche eccessivamente enfatizzata. Alcuni dati aggiuntivi che sono stati richiesti nella dichiarazione, come quelli riferiti alla tassa sulla salute, si riveleranno probabilmente molto utili nella lotta alla evasione nel campo di tali contribuzioni.

Le difficoltà applicative della cosiddetta *minimum tax* si possono invece riferire alla decisione adottata, dal Governo allora in carica, di non acconsentire all'introduzione di modifiche in sede parlamentare che avrebbero potuto semplificare gli obblighi da parte dei contribuenti.

Sarebbe infine auspicabile che gli uffici finanziari, anche ritardando per il momento l'elaborazione delle dichiarazioni di anni più lontani, procedano in tempi brevi alla lavorazione delle ultime dichiarazioni dei redditi, in modo da poter usufruire dei risultati delle disposizioni normative recentemente introdotte, anche al fine di introdurre le opportune modifiche e correzioni.

Il senatore PAINI sottolinea che gli aspetti riguardanti la semplificazione degli obblighi tributari potranno essere più opportunamente approfonditi in sede di esame dell'apposito disegno di legge delega, che attualmente è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. È possibile tuttavia intervenire in tempi brevi su due aspetti che sembrano marginali, ma che hanno comportato notevoli difficoltà per i contribuenti: l'indicazione del codice fiscale per i figli minorenni e i dati richiesti ai fini dell'applicazione del redditometro. Per quanto riguarda l'attribuzione del codice fiscale, questa potrebbe essere operata direttamente dagli uffici finanziari, senza costringere i contribuenti ad attivarsi nella richiesta di tali dati. Per quanto concerne invece i dati richiesti per il redditometro, occorre rilevare che gran parte di essi è già in possesso dell'anagrafe tributaria.

Interviene quindi il senatore FAVILLA, il quale ricorda che i problemi legati alla predisposizione del modello 740 non sono legati essenzialmente alla redazione del modello base, quanto a quello concernente il prospetto dati e notizie ai fini dell'applicazione del redditometro. Alcuni dati in particolare, come quello relativo alla superficie dell'immobile, appaiono completamente inutili.

Occorrerebbe inoltre verificare la possibilità di far presentare la dichiarazione, da parte dei contribuenti che sono in grado di farlo, anche su supporto magnetico o di introdurre anche per il modello base la predisposizione per la lettura ottica.

Il senatore RIZ richiama l'attenzione del Ministro sui disagi nei quali ormai ogni anno vengono a trovarsi i contribuenti della zona di Bolzano per i ritardi con i quali vengono distribuiti i modelli bilingue di dichiarazione.

Egli poi, approfittando della presenza del Ministro, chiede alcuni chiarimenti sulla prospettata soppressione per il 1994 della lotteria di Merano, della quale è nota a tutti l'antica tradizione.

Il senatore GAROFALO richiama l'attenzione sul fatto che le difficoltà notevoli che hanno interessato i contribuenti hanno tuttavia comportato l'acquisizione di una mole considerevole di dati che potranno essere utilmente impiegati dall'Amministrazione finanziaria. In futuro, sarebbe necessario evitare la richiesta degli stessi dati, limitando le indicazioni alle sole variazioni che dovessero intercorrere con riferimento ad alcune informazioni.

Andrebbe inoltre esaminata attentamente la possibilità di ridurre, in capo ad un solo soggetto, la lavorazione e la elaborazione dei dati desunti dalle dichiarazioni, che ora vengono operate da soggetti diversi, con numerosi passaggi intermedi.

Il ministro GALLO, replicando agli intervenuti, sottolinea come le considerazioni espresse siano tutte estremamente condivisibili. Le potenzialità dell'Amministrazione, ed in particolare gli strumenti informatici a disposizione, sono veramente considerevoli.

Certamente la decisione che venne adottata negli anni '70, di far gestire da strutture esterne gran parte delle operazioni di elaborazione

delle dichiarazioni, può essere reversibile, ma comporta tempi lunghi e la predisposizione presso l'Amministrazione delle necessarie esperienze. Per ora appare opportuno utilizzare al meglio le strutture e la organizzazione di lavoro esistenti, soprattutto al fine di una sempre maggiore applicazione dei sistemi informatici nella lotta alla evasione, anche se è necessario evidenziare che le segnalazioni che provengono dall'anagrafe tributaria sono, nella gran parte dei casi, utilissime nel fornire una prima indicazione di anomalia nei comportamenti dei contribuenti e che occorre comunque procedere da parte degli uffici tributari a verifiche globali e approfondite, in grado di fare emergere le eventuali evasioni in tutta la loro pienezza.

Rispondendo infine alle richieste del senatore RIZ, il Ministro ricorda che nella effettuazione delle lotterie è stato introdotto da recenti provvedimenti un criterio di rotazione in grado di soddisfare tutte le necessità che provengono dagli ambiti locali interessati.

Il presidente FORTE, ringraziando il Ministro per la sua disponibilità, ricorda che alcuni aspetti più propriamente tecnici dell'attività dell'Amministrazione finanziaria potranno essere chiariti anche nel prosieguo dell'indagine, attraverso le successive audizioni.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Pagano ed altri: Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (1056)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente ZECCHINO avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 1056. Dandosi quindi per acquisito il dibattito svolto nella precedente fase procedurale, informa che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, di modifica dell'articolo di copertura finanziaria.

La relatrice Daria MINUCCI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, che prevedono rispettivamente l'utilizzazione dell'accantonamento di parte corrente del Ministero del tesoro per la copertura finanziaria del disegno di legge e la soppressione del comma 2 dell'articolo 3.

Dopo che il senatore BISCARDI ha dichiarato di condividere i suddetti emendamenti, il sottosegretario COSTA esprime la soddisfazione del Governo perchè è stata individuata una copertura finanziaria adeguata agli scopi del disegno di legge.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione e con successive votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

Si passa all'articolo 3.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 e l'articolo 3 come modificato.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della intervenuta soppressione del comma 2 dell'articolo 3, si rende necessaria una modifica di coordinamento del testo, nel senso di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 2, comma 1.

La Commissione conviene.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato e coordinato.

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del testo proposto dal relatore, sospesa nella seduta del 7 luglio scorso.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimersi sugli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dalla senatrice Bucciarelli.

Il relatore BISCARDI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, mentre è contrario all'emendamento 1.2 poichè la presenza di due informatici nella segreteria dell'Osservatorio risponde ad una esigenza di carattere funzionale.

La senatrice BUCCIARELLI spiega che una presenza massiccia di tecnici informatici sia nell'Osservatorio che nella segreteria potrebbe distogliere l'organismo dalle funzioni di coordinamento, con l'ulteriore rischio di creare inutili duplicazioni di uffici.

Dopo che il relatore BISCARDI ha ribadito le ragioni della sua contrarietà all'emendamento 1.2, interviene il ministro RONCHEY, che suggerisce di accogliere l'emendamento 1.2, lasciando quindi all'amministrazione la scelta sulla composizione della segreteria dell'Osservatorio.

Sulla proposta del Ministro si esprimono favorevolmente il presidente ZECCHINO e il senatore STRUFFI.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge, nel nuovo testo proposto dal relatore.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e l'articolo 1 come modificato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica
«Antonio Dohrn» di Napoli (1056)****Art. 3.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 mila milioni annui per ciascuno degli anni 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica dello stesso Ministero.»

3.1

PAGANO, RANIERI

Sopprimere il comma 2.

3.2

PAGANO, RANIERI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «del cui fabbisogno» alla fine del comma.

1.

IL PRESIDENTE

EMENDAMENTI

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)

Art. 1.

Al comma 3, dopo le parole: «dal Ministro e da» sostituire la parola: «un» con «due».

1.1

BUCCIARELLI

Al comma 3, dopo le parole: «gli istituti culturali» sopprimere la seguente frase: «che le assegna almeno due esperti in tecnologie informatiche e telematiche per le biblioteche».

Conseguentemente, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «esperti».

1.2

BUCCIARELLI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

149^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10^a, 0044)

Il presidente de COSMO rivolge un cordiale saluto al sottosegretario Artioli che seguirà l'esame del disegno di legge n. 1387 e gli dà la parola per comunicazioni concernenti lo svolgimento delle audizioni del Ministro dell'industria, sollecitate da diversi senatori in precedenti sedute della Commissione.

Il sottosegretario ARTIOLI informa di aver concordato con la Presidenza della Commissione l'intervento del ministro Savona per riferire sulla situazione occupazionale della zona di Arbatax e sull'ILVA nella prossima settimana.

Il presidente de COSMO, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi per concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1387 al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Riprende lo svolgimento della interrogazione n. 3-00533, rinviata nella seduta antimeridiana dell'8 luglio.

Il presidente de COSMO ricorda che il sottosegretario De Cinque ha già risposto all'interrogazione 3-00533 e dà la parola al senatore Cherchi per la replica.

Il senatore CHERCHI si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che investe questioni di carattere generale concernenti le

scelte di politica energetica. Dai dati forniti dal rappresentante del Governo risulta infatti che per 2.636 MW l'energia prodotta da privati - principalmente grandi imprese - in impianti di categoria B e D verrà pagata 5.000 miliardi in più rispetto ai costi di produzione dell'Enel. Infatti, per gli impianti di categoria B, in aggiunta ai contributi per i costi evitati di impianto e di esercizio, viene riconosciuta una quota di incentivazione per 400 miliardi annui, per un periodo di 8 anni, mentre agli impianti di categoria D è attribuita, per lo stesso periodo, una quota di incentivazione per 165 miliardi annui. In totale quindi si registra una spesa di oltre 600 miliardi all'anno, per 8 anni: questi oneri aggiuntivi graveranno sugli utenti. Sono pertanto fondate le accuse in ordine all'istituzione di un mercato protetto, senza rischio per gli operatori. Inoltre, la risposta del Governo, non risulta soddisfacente perchè ha eluso le questioni sollevate in ordine alla produzione di calore negli impianti e agli oneri di ammortamento degli stessi. In generale, emerge un quadro di inefficienza contraddittorio con i propositi enunciati in sede di avvio del processo di privatizzazione. Preannuncia quindi che trasformerà l'interrogazione in interpellanza e, eventualmente, presenterà una mozione all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,30.

150ª Seduta (1ª pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1387), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)**

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 14 luglio.

Dopo che il relatore MONTINI ha auspicato che in futuro il Governo si astenga dall'emanare disposizioni su materie tanto eterogenee, la Commissione gli conferisce il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 149 e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,30.

151ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

indi del Vice Presidente
GIANOTTI

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del presidente dell'ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(R 048 0 00, C 10ª, 0002)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Dopo una breve introduzione del presidente de COSMO, il quale, tra l'altro, ricorda che la questione dell'ente Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo è stata esaminata nel corso del dibattito parlamentare sulla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, prende la parola il presidente FEDERICO, sottolineando preliminarmente il ruolo che l'ente può svolgere rispetto allo sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno. Mancano tuttavia a suo avviso le condizioni normative ed economico-finanziarie per pervenire alla privatizzazione attraverso la trasformazione in società per azioni, secondo le procedure adottate per le imprese produttrici di beni e servizi. Questo indirizzo, già rappresentato nelle sedi istituzionali competenti, sembra condiviso dal Governo e dal Parlamento dato che, anche in sede di conversione del decreto-legge n. 118 del 1993, è apparso prevalente l'orientamento volto ad attribuire all'ente la natura di persona giuridica privata senza procedere alla costituzione di una società per azioni: il patrimonio dell'ente, infatti, non è certo tale da poter essere destinato ad attività produttive di apprezzabile redditività.

Si pone dunque in primo luogo il problema di definire un nuovo quadro normativo: l'ente, disciplinato da fonti che risalgono agli anni '40, nel 1988 è stato inquadrato dal CIPE, su proposta del Ministero delle partecipazioni statali, nell'ambito del sistema degli enti pubblici economici. Si è così determinata una situazione intermedia, tra pubblico e privato, che ha prodotto un'attività amministrativa confusa e spesso carente. Le soluzioni possibili, e tra loro alternative, sono quelle dell'adozione di un autonomo atto legislativo ovvero dell'approvazione di un nuovo Statuto. Criterio prevalente per entrambe le ipotesi è quello di conferire natura privatistica all'ente, in modo da consentire la gestione del patrimonio con

strumenti operativi più flessibili, di carattere imprenditoriale, pur facendo salvo l'interesse pubblico connaturato all'esistenza di un eccezionale parco ambientale e naturalistico.

Come ha già ricordato il presidente de Cosmo, in sede di conversione del disegno di legge n. 118 del 1993, venne discusso un emendamento, poi ritirato in seguito alle perplessità manifestate da alcuni parlamentari, mirante ad attribuire all'ente la natura di ente privato di interesse generale. Si convenne tuttavia in quella sede che la complessità della materia richiedesse una sede più approfondita di esame, anche attraverso un'apposita iniziativa legislativa. Se l'orientamento prevalente è quello di procedere alla privatizzazione dell'ente, la strada maestra - prosegue il presidente Federico - è quella di qualificare l'ente come fondazione, disciplinata dal codice civile e dalle altre norme in materia. Un'iniziativa legislativa in tal senso potrebbe offrire una valida soluzione ai problemi fin qui esposti.

Più problematica appare la strada della redazione di un nuovo Statuto che, peraltro, lascerebbe in vigore le fonti normative primarie che disciplinano l'ente senza risolvere i problemi della natura giuridica dello stesso e del superamento dell'attuale disciplina del Consiglio di amministrazione, la cui composizione risulta pletorica ed eccedente rispetto alle esigenze di funzionalità.

Sotto il profilo strettamente gestionale la situazione dell'ente è sostanzialmente positiva, con un bilancio di circa 15 miliardi e un miliardo di perdita, presumibilmente recuperabile entro il prossimo esercizio finanziario. La disponibilità di cassa dell'ente, incrementate grazie ai fondi ottenuti con le leggi finanziarie, con la legge n. 64 del 1986 nonché in occasione dei campionati mondiali di calcio e per l'indennizzo dei danni del terremoto, ha consentito di evitare fino ad ora l'indebitamento presso il sistema creditizio. Permane tuttavia l'esigenza di nuovi investimenti per la manutenzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare, ai quali non si può far fronte con le entrate ordinarie, destinate a coprire i costi di funzionamento e quelli specifici delle singole attività. Occorre quindi prevedere un apporto dello Stato, reso ancor più necessario dalla scadenza della riunione del gruppo dei sette paesi più industrializzati prevista a Napoli per il prossimo anno.

Il presidente Federico consegna infine ai senatori copia dello studio finalizzato alla definizione di progetto di ristrutturazione dell'ente, affidato al dipartimento di architettura dell'università di Napoli.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAIRE chiede di conoscere più dettagliatamente la natura e i costi delle strutture e dei servizi offerti dall'ente.

Il senatore PIERANI ritiene opportuno un approfondimento in ordine ai criteri di ristrutturazione che l'ente intende perseguire. Ferma restando la prospettiva della costituzione di un ente di diritto privato, sarebbe comunque opportuno a suo avviso coinvolgere in tale processo gli enti locali e le realtà imprenditoriali del napoletano, senza escludere una significativa presenza dei soggetti pubblici nell'organismo che succederà all'attuale.

Il senatore MANNA ritiene inevitabile una riconsiderazione delle funzioni e degli indirizzi dell'ente, anche in relazione al riassetto complessivo dell'area flegrea: infatti, il ridimensionamento delle attività produttive dell'area di Bagnoli non mancherà di riflettersi anche sulle funzioni dell'ente, soprattutto in relazione alla localizzazione delle iniziative fieristiche. Occorre evitare misure di privatizzazione che possano sottrarre alla città uno spazio di eccezionale interesse ambientale e culturale e pervenire ad un contemperamento di elementi pubblici e privati per valorizzare il patrimonio dell'ente, consentendone così la ridefinizione funzionale.

La senatrice MAISANO GRASSI chiede precisazioni sul numero dei dipendenti dell'ente, sull'estensione dell'area sul quale esso insiste e sulla sua consistenza patrimoniale.

Il senatore PERIN auspica che la Presidenza dell'ente possa portare a termine le attività illustrate senza ricorrere all'assistenza finanziaria dello Stato.

Replicando agli intervenuti, il presidente FEDERICO, dopo essersi riservato di inviare una memoria scritta comprensiva di tutte le informazioni a lui richieste, rivolge alla Commissione l'invito ad effettuare un sopralluogo a Napoli al fine di valutare direttamente la realtà e le potenzialità delle strutture dell'ente. Ricorda di aver assunto la presidenza nel 1986, in una situazione di particolare difficoltà dell'ente: da allora, il suo impegno si è rivolto principalmente a salvaguardarne e recuperarne il patrimonio. In tale frangente l'intervento dello Stato si è limitato ad un finanziamento di 25 miliardi disposto con la legge finanziaria del 1988. Pertanto, i pochi fondi disponibili sono stati indirizzati prioritariamente alla salvaguardia delle strutture produttive, e in special modo dei padiglioni espositivi, con risultati finanziari lusinghieri.

Le prospettive future dell'ente sono ampiamente illustrate nel programma pluriennale 1992-1995: a tale proposito, per quel che concerne le osservazioni del senatore Manna, occorre osservare che il probabile trasferimento futuro dell'attività fieristica non comporta la rinuncia ad un intenso impegno attuale volto a salvaguardare le attività produttive.

Il presidente de COSMO, dopo aver fatto presente che gli intensi impegni parlamentari di questo periodo rendono difficile l'effettuazione del sopralluogo cortesemente proposto dal presidente Federico prima della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, ringrazia il presidente Federico e lo congeda, dichiarando chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

107^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVATTA*La seduta inizia alle ore 9,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario PRINCIPE risponde all'interrogazione 3-00590, presentata dai senatori Smuraglia, Migone e Pierani, affermando anzitutto che il comparto automobilistico, da sempre emblematico delle fasi di sviluppo o di recessione dell'economia generale e della propensione all'acquisto dei consumatori, ha risentito in misura rilevante del mutato quadro economico. Fornisce quindi i dati riferiti ai primi cinque mesi dell'anno in corso, sottolineando che in un simile contesto, tutti i grandi costruttori si sono trovati nella necessità di fronteggiare la crisi di mercato anche attraverso iniziative mirate a ridurre l'*output* produttivo. Fa quindi presente che anche la FIAT ha recentemente operato alcuni interventi di ristrutturazione e razionalizzazione dei propri assetti produttivi finalizzati al miglioramento dei livelli di competitività e realizzati in sintonia con le Organizzazioni Sindacali. Dà successivamente una sintetica illustrazione del piano di sviluppo perseguito dall'azienda relativo anche ai nuovi prodotti. Sottolinea poi che FIAT Auto ha dovuto affrontare lo specifico problema del progressivo riallineamento dei propri volumi produttivi in rapporto all'andamento della domanda. Ricorda quindi che attraverso il blocco del *turnover*, il prepensionamento è l'incentivazione economica alle uscite volontarie, gli organici dell'azienda si sono progressivamente ridotti.

Si sofferma quindi sul prevedibile andamento di mercato nell'anno in corso circa il volume di produzione.

Sulla base di tali presupposti ed esaurita la possibilità di utilizzo della Cassa integrazione guadagni ordinaria, è stato raggiunto un

accordo presso il Ministero del lavoro sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi, senza evidenziare eccedenze strutturali, bensì ipotizzando una modalità di utilizzo della Cassa integrazione guadagni straordinaria settimanale o plurisettimanale e quindi a rotazione. Illustra quindi la situazione dei diversi stabilimenti e sottolinea che a tutt'oggi l'azienda non ha ancora provveduto a presentare la relativa istanza di Cassa integrazione guadagni straordinaria non essendo, d'altra parte, ancora decorso l'apposito termine fissato dalla legge n. 223 del 1991.

Con l'accordo siglato le parti hanno altresì concordato di porre in essere, a partire dal mese di ottobre 1993 e per tutto il periodo del programma di gestione della crisi, un sistema di verifiche bimestrali da effettuarsi presso il Ministero del lavoro. Le parti hanno convenuto inoltre che la informativa prevista dal contratto nazionale di lavoro, per il presente anno, verrà effettuata proprio nella giornata odierna e che la successiva, relativa all'anno 1994, avrà luogo entro il mese di febbraio 1994. Fa poi presente che il Ministro del lavoro, a nome del Governo, si è impegnato ad effettuare entro il mese di settembre, insieme ai Ministri interessati, un confronto sull'andamento del settore dell'auto e sulle connesse misure di politica industriale. Si sofferma infine sugli impegni assunti dal Governo finalizzati alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, ed alla modifica del regime della Cassa integrazione guadagni ordinaria, per consentire alle piccole imprese di usufruirne in termini più ampi degli attuali.

Il senatore MIGONE si dichiara non soddisfatto per la risposta all'interrogazione in titolo dalla quale non emergono elementi ulteriori di conoscenza rispetto a quelli diffusi dai giornali. La risposta per altro non inquadra in modo soddisfacente la situazione della FIAT rispetto alla questione occupazionale, assai complessa, presente nella regione Piemonte, pur riconoscendo le difficoltà ricognitive che il problema presenta. Si sofferma quindi sulla descrizione della politica industriale degli anni '80 e auspica che si attuino forme di trasparenza riguardo al finanziamento da parte pubblica delle imprese private. Fa quindi presenti i problemi della dirigenza FIAT, dato il suo coinvolgimento nelle vicende di «tangentopoli» che certo non facilitano la situazione dell'azienda ed il rilancio di programmi produttivi per il futuro. Ritiene quindi che sia necessaria una più precisa conoscenza delle tensioni interne all'azienda e giudica utile a tale proposito il ricordato incontro di settembre con il Ministro del lavoro che dovrebbe farsi carico di una ricognizione della situazione del settore automobilistico. Sottolinea infine che nel Piemonte si rende necessario a suo avviso un intervento di ordine generale e strategico su tutti gli aspetti attinenti alla situazione occupazionale.

La seduta termina alle ore 9,45.

108ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,05.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini e Principe.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio 1993.

Il Presidente COVATTA invita i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore DE PAOLI, facendo proprio l'emendamento 3.2 del senatore DUJANI, assente, rinuncia comunque a darne illustrazione.

Il relatore, senatore COVIELLO, esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, che potrebbero rivelarsi discriminatori nei confronti dei lavoratori che non hanno titoli per accedere al concorso.

Sulla questione si apre poi un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore, il sottosegretario PRINCIPE, il presidente COVATTA e la senatrice DANIELE GALDI.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 3.1. Il Presidente dichiara pertanto assorbito l'emendamento 3.2, di contenuto analogo.

Si passa in seguito all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore DE PAOLI, facendo proprio l'emendamento 5.1 del senatore DUJANI, assente, rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 5.2, sottolineando la necessità di meglio garantire i lavoratori a cui il provvedimento si rivolge con una valutazione che tenga conto del numero degli anni di servizio nell'attribuzione dei punteggi per i concorsi.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 5.3, conseguente a quello approvato all'articolo 3.

Il relatore, senatore COVIELLO, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 e si rimette alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre risulta approvato l'emendamento 5.3.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 199 del 21 giugno 1993, con le modifiche testè approvate.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Il relatore, senatore CARRARA, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame, volte in particolare ad una revisione dell'articolo 4-bis inserito dal Senato, riguardante l'assunzione dei precari nella Pubblica Amministrazione, ad un aumento dell'indennità di disoccupazione e all'introduzione dell'articolo 9-*quater* riguardante disposizioni sui dipendenti dei partiti politici.

Il presidente COVATTA dà lettura dei pareri della 1^o e della 5^o Commissione permanente e propone di passare direttamente alle dichiarazioni di voto circa il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, sottolineando che l'eccezionalità di tale procedura si giustifica in relazione alla già avvenuta calendarizzazione in Assemblea del provvedimento per la seduta pomeridiana di oggi che avrà inizio alle ore 16,30.

Il senatore MANFROI contesta la proposta del Presidente e sottolinea l'impossibilità dei parlamentari di potersi esprimere in modo appropriato.

Il Presidente ribadisce l'eccezionalità della procedura e propone di conferire mandato al relatore di riferire in senso favorevole alla conversione del decreto in esame.

Prende quindi la parola il senatore ROSCIA che contesta il fatto che la Commissione rinunci ad effettuare una discussione generale sul provvedimento, in merito peraltro a modifiche apportate dalla Camera dei deputati che i cittadini dovranno pesantemente pagare in quanto a carico del bilancio dello stato. Stigmatizza in particolare l'introduzione dell'articolo 9-*quater*, sui dipendenti dei partiti e sul fatto che ad essi si conceda il prepensionamento a 28 anni di anzianità quando agli altri cittadini si impone un'anzianità di almeno 35 anni per poter godere della pensione.

Il senatore MANFROI contesta l'interpretazione del Regolamento data dal Presidente ed insiste per effettuare una discussione sul merito del provvedimento.

Il senatore COVIELLO, nell'intento di evitare uno scontro con i rappresentanti del Gruppo della Lega Nord su una materia tanto delicata, si dichiara comunque favorevole alla proposta del Presidente di passare direttamente alla dichiarazione di voto sul mandato al relatore, ma afferma che ciò può comunque costituire una buona occasione per esprimere orientamenti anche sul merito del provvedimento.

Interviene quindi il senatore SMURAGLIA che, dichiarandosi concorde sul carattere eccezionale della procedura, dovuta alla calendarizzazione in Aula del provvedimento, sottolinea che esso risponde alle attese di molti lavoratori nonostante le perplessità che suscita l'introduzione di alcune norme da parte della Camera, come quella contenuta nell'articolo 9-*quater*, che avrebbe dovuto essere inserita nella legge di riforma del finanziamento pubblico ai partiti.

Il senatore MANFROI chiarisce che la richiesta di svolgere la discussione generale non aveva lo scopo di approfondire le modifiche apportate dalla Camera. Sottolinea comunque che l'introduzione dell'articolo 9-*quater*, proprio perchè effettuata in un provvedimento che si rivolge ai lavoratori, è tanto più inaccettabile in quanto non voluta proprio dai lavoratori ai quali non possono certo essere equiparati alcuni dei soggetti che la norma in questione tende a tutelare e che per molti anni hanno goduto di molti privilegi.

Il senatore ROSCIA, richiamandosi al Regolamento, chiede che sia posta ai voti la proposta di effettuare la discussione generale.

Il Presidente chiama ad esprimersi sul punto la Commissione, che respinge la proposta del senatore Roscia.

Prende quindi la parola il senatore CONDARCURI che, sottolineando le attese da parte del mondo del lavoro nei confronti del

provvedimento in esame, si riserva di esprimere il proprio voto dopo la discussione in Assemblea.

Interviene invece per dichiarare il proprio voto favorevole al conferimento del mandato al relatore per la conversione in legge del decreto in esame, il senatore ROMEO che dichiara di apprezzare gli interventi dei senatori Coviello e Smuraglia, sottolineando come il provvedimento sia stato ampiamente discusso in fase di prima lettura ad esclusione dell'articolo che riguarda i dipendenti dei partiti, sul quale polemizza peraltro con il senatore Manfroi sottolineando come non si possano riversare le colpe dei partiti su coloro che hanno prestato in quelle sedi la propria attività lavorativa.

Il senatore SMURAGLIA dichiara l'astensione del Gruppo del PDS circa il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea al relatore CARRARA, in quanto permangono norme sulle quali non può esservi consenso da parte del suo Gruppo e sulle quali egli stesso avanza forti perplessità, pur dando atto di alcuni miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Annuncia invece il proprio voto contrario il senatore DE PAOLI che definisce profondamente scorretta l'introduzione dell'articolo 9-*quater* in un provvedimento volto alla tutela dei lavoratori.

Il senatore CANDIOTO interviene per annunciare il voto favorevole del Gruppo liberale.

Interviene infine il senatore COVIELLO che annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana circa la proposta di mandato a riferire favorevolmente al relatore, sottolineando che i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati avrebbero potuto essere introdotti dal Senato se solo il Governo non avesse posto la questione di fiducia. Invita quindi tutte le forze politiche che usufruiranno dei benefici derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 9-*quater* ad assumersi le relative responsabilità nell'approvazione della norma. Ritiene inoltre inaccettabile l'accusa di scorrettezza formulata da alcuni senatori in quanto la norma suddetta non è altro che una conseguenza dei *referendum* di giugno sul finanziamento pubblico dei partiti.

Il relatore CARRARA ribadisce l'ultimo invito del senatore Coviello, sottolineando che tutti i lavoratori devono essere tutelati, a prescindere da quale sia il loro datore di lavoro.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, sulla conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 1993, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)

Art. 3.

Al comma 3, dopo le parole: «1500 unità» sopprimere le seguenti: «e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.»

3.1 DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA e PELLEGATTI

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2», aggiungere le seguenti: «che verranno assunti presso le pubbliche amministrazioni.»

3.2 DUJANI

Art. 5.

Al comma 2, dopo le parole: «del limite di età», aggiungere il seguente periodo: «, detti concorsi dovranno essere espletati entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. Per la Valle d'Aosta verranno rispettate le norme statutarie e le norme di attuazione di cui al Titolo II della legge n. 196 del 1978».

5.1 DUJANI

Art. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: «in relazione all'anzianità di servizio prestato» con le seguenti: «per ogni anno di anzianità di servizio prestato».

5.2 MANFROI

Art. 5.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'articolo 2 comma 1 verrà sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sarà assunto nella pubblica amministrazione nel limite dei dodici mesi previsti dal presente decreto».

5.3

DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA e PELLEGGATI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

88ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 9,25.***IN SEDE DELIBERANTE****Cossiga ed altri: «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena» (1217)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa il 13 luglio.

Il presidente GOLFARI invita i proponenti al ritiro degli emendamenti di iniziativa parlamentare, presentando il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1217,

impegna il Governo:

1) a garantire, in seno al Consiglio direttivo dell'Ente Parco, al comune de La Maddalena la maggioranza dei membri e la possibilità che l'elezione del Presidente venga effettuata d'intesa anche con il Consiglio comunale;

2) a confermare, in relazione all'articolo 2 del citato disegno di legge, il passaggio all'Ente Parco dei beni di cui a tale articolo, limitatamente a quelli che non siano strettamente necessari all'ente locale per ragione di pubblico interesse o istituzionali;

3) ad assicurare lo sviluppo dell'economia locale, riservando esclusivamente alle popolazioni locali la priorità delle iniziative e garantendo ad esse gli usi civici e le attività tradizionali;

4) ad effettuare, d'intesa con la Regione Sardegna e sentito il comune de La Maddalena, la perimetrazione delle aree contigue, di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

La senatrice PROCACCI annuncia voto contrario sull'ordine del giorno testè presentato, sottolineando il pericolo di una lettura favorevole alle attività venatorie.

Il senatore ANDREINI propone una riformulazione dell'ordine del giorno volta ad eliminare la garanzia che lamaggioranza del Consiglio direttivo sia assicurata al comune della Maddalena. Il relatore GOLFARI accede alla richiesta.

Il senatore GIOLLO annuncia la propria astensione sull'ordine del giorno n. 1.

Il senatore MONTRESORI invita ad introdurre un riferimento alla possibilità di presenza maggioritaria dei rappresentanti del comune della Maddalena.

Il senatore LUONGO propone che le attività tradizionali menzionate siano compatibili con la salvaguardia ambientale.

Il presidente GOLFARI non accede alla richiesta del senatore Montresori, mentre riformula il suo ordine del giorno come segue:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1217,

impegna il Governo:

1) a favorire l'attribuzione al comune de La Maddalena (unico comune dell'istituendo Parco) di una presenza altamente significativa di membri in seno al Consiglio direttivo dell'Ente Parco, e la possibilità che l'elezione del Presidente venga effettuata d'intesa anche con il Consiglio comunale;

2) a confermare, in relazione all'articolo 2 del citato disegno di legge, il passaggio all'Ente Parco dei beni di cui a tale articolo, limitatamente a quelli che non siano strettamente necessari all'ente locale per ragione di pubblico interesse o istituzionali;

3) ad assicurare lo sviluppo dell'economia locale, riservando esclusivamente alle popolazioni locali la priorità delle iniziative e garantendo ad esse gli usi civici e le attività tradizionali compatibili;

4) ad effettuare, d'intesa con la Regione Sardegna e sentito il comune de La Maddalena, la perimetrazione delle aree contigue, di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

0/1217/1/13a (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario FORMIGONI accoglie l'ordine del giorno testè riformulato dal Presidente.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il senatore MONTRESORI ritira gli emendamenti 1.5, 1.1 e 1.2.

Il senatore Albino FONTANA ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Con il parere favorevole del presidente GOLFARI, è poi approvato dalla Commissione l'emendamento 1.6, sul quale avevano dichiarato voto favorevole i senatori ANDREINI, PARISI Vittorio e MONTRESORI.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

Il sottosegretario FORMIGONI illustra l'emendamento 1.0.1; il presidente GOLFARI, espresso parere favorevole, ne dispone l'accantonamento in attesa dell'espressione del parere della 1^a Commissione.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 2.1 che, previ pareri favorevoli del relatore GOLFARI e del sottosegretario FORMIGONI, è approvato dalla Commissione, la quale approva anche l'articolo 2 nel testo emendato.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 3, al quale non erano stati presentati emendamenti, il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 3.0.1, sul quale il senatore GIOVANELLI esprime perplessità in merito alla presenza di una clausola abrogativa espressa.

Il senatore ANDREINI invita invece a riformulare l'emendamento, con un riferimento all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia; il sottosegretario FORMIGONI condiziona il proprio parere favorevole all'accoglimento della proposta di riformulazione testè presentata, alla quale aderisce il senatore MONTRESORI.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo), previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIOVANELLI e con l'astensione annunciata dalla senatrice PROCACCI.

Il presidente GOLFARI sospende la seduta, in attesa dell'espressione del parere della 1^a Commissione sull'emendamento 1.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,10.

Il presidente GOLFARI annuncia che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, che è quindi approvato dalla Commissione.

Con le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ANDREINI, GIOLLO, MONTRESORI, PROCACCI e LEONI, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge n. 1217, nel testo emendato, dando mandato al relatore di effettuare le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 10,15.

89^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Intervengono il ministro dell'ambiente Spini ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE**Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)**

Cherchi: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale» (261)

Procacci ed altri: «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale» (1019)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore GIOLLO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.5.

Il senatore PARISI Vittorio illustra gli emendamenti 5.11 e 5.13.

Il senatore BORATTO dà conto dell'emendamento 5.2.

La senatrice PROCACCI illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14 e 5.16.

Il senatore FONTANA Albino fa propri ed illustra gli emendamenti 5.6, 5.10 e 5.12.

Il relatore MONTRESORI illustra l'emendamento 5.15 ed invita a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.2. Si dichiara, poi, favorevole agli emendamenti 5.10, 5.12 e 5.4 e contrario agli emendamenti 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11 e 5.16. Nel presentare l'emendamento 5.17, invita a riformulare l'emendamento 5.13, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.14.

Il sottosegretario FORMIGONI si dichiara contrario agli emendamenti 5.1, 5.3, 5.10, 5.11 e 5.13 e favorevole agli emendamenti 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.14 e 5.15, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.17. Invita, inoltre, a riformulare

l'emendamento 5.16 prevedendo eventualmente una delega al Governo, altrimenti esprimerà parere contrario.

Il presidente GOLFARI - dopo un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori LUONGO, MONTRESORI ed il sottosegretario FORMIGONI - dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.2, che sarà trattato in sede di coordinamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI**AL TESTO UNIFICATO DEI DDL 958-261-1019 PRESENTATO DAL
RELATORE, SEN. MONTRESORI****Art. 5.**

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura di consulenti, scelti dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3 della presente legge, esperti in materia ambientale compresi in un elenco nazionale prediposto dal Ministero dell'ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornato dallo stesso di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il costo dello studio è a carico del committente e delle autorità preposte».

5.1 PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, dopo la parola: «studio» sopprimere le seguenti parole: «di valutazione».

5.2 ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

All'allegato B, punto 2), sostituire le parole: «Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative» con le seguenti: «Una descrizione sommaria delle principali alternative, compresa l'alternativa zero».

5.3 PROCACCI

All'allegato B, punto 2), sostituire le parole: «Eventualmente una descrizione sommaria» con le seguenti: «Una descrizione».

5.4 PROCACCI

All'allegato B, punto 2 sopprimere la seguente parola: «Eventualmente».

5.5 PARISI Vittorio, GIOLLO

All'allegato B, punto 2), sopprimere la seguente parola: «Eventualmente».

5.6 MARTELLI

All'allegato B, punto 2), sopprimere la parola: «Eventualmente».

5.7 PROCACCI

All'allegato B, punto 2), sopprimere la parola: «sommaria».

5.8 PROCACCI

All'allegato B, punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.».

5.17 IL RELATORE

All'allegato B, punto 3), dopo la parola: «paesaggio», inserire le seguenti: «, agli effetti socio-economici del progetto».

5.9 PROCACCI

All'allegato B, punto 3), aggiungere alla fine il seguente periodo: «La descrizione sarà basata sui dati esistenti presso le strutture preposte al controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio».

5.10 MARTELLI

All'allegato B, punto 5, aggiungere le seguenti parole: «Proposte di soluzioni alternative di progetto e comparazione tra le soluzioni in termini ambientali».

5.11 GIOLLO, PARISI Vittorio

All'allegato B, punto 7), aggiungere, dopo la parola «richiesti» le seguenti: «e/o nella previsione degli effetti di cui al punto 4».

5.12 MARTELLI

All'allegato B, aggiungere dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis) Una matrice di valutazione che raccolga i dati dei vari parametri considerati sui punti 1, 3, 4, quantificandone l'importanza in base a criteri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.».

5.13 PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso che il committente non abbia sufficientemente provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo».

5.14

PROCACCI

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «; in tal caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa».

5.15

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. È inoltre istituito presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo degli esperti di V.I.A., formato mediante concorsi biennali per titoli. Il bando di concorso è approvato per decreto del Ministero dell'ambiente. Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A partire dalla data di formazione dell'Albo è fatto obbligo di affidare la responsabilità dello studio di impatto, o della sua verifica, in caso di incarichi da parte dell'autorità competente, ad esperti iscritti al suddetto Albo, indipendentemente dall'iscrizione ad ordini professionali dei singoli esperti partecipanti allo studio».

5.16

PROCACCI

EMENDAMENTI
PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217

Art. 1.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «per garantire la conservazione dello stato dei luoghi» sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio».

1.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».

1.0.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzati» sostituire la parola: «da» con le seguenti: «dal Comune o da altre».

2.1

MONTRESORI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di

concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1992) e il decreto del Ministero dell'agricoltura dell'8 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980); parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge».

3.0.1

MONTRESORI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1 cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1992) e il decreto del Ministero dell'agricoltura dell'8 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980); parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge».

3.0.1 (Nuovo testo)

MONTRESORI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

Interviene il ministro degli affari esteri Andreatta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla trattativa concernente i Fondi strutturali comunitari e conseguente dibattito
(R 046 0 03 C 23ª, 0007)

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza tanto più significativa in relazione agli avvenimenti riguardanti la Somalia esprime, a nome della Giunta, piena soddisfazione per gli eccellenti risultati finora conseguiti dal Paese nella trattativa comunitaria concernente la nuova regolamentazione dei Fondi strutturali.

Ha la parola il ministro ANDREATTA che si sofferma sulle modalità di svolgimento della trattativa in questione. In particolare, mette in evidenza la necessità di attendere le conclusioni del Consiglio affari generali del prossimo 19 luglio. Fino a quella data rimarranno notevoli elementi di incertezza sulle decisioni finali, poichè la mediazione del Presidente della Commissione CEE, Delors, in occasione del precedente Consiglio del 2 luglio scorso si è svolta senza tener conto dei vincoli di bilancio comunitario: quest'ultimo aspetto, evidentemente, è suscettibile di pregiudicare i risultati finali del negoziato.

L'oratore, quindi, richiama l'attenzione dei componenti la Giunta sul fatto che gli Enti locali, nelle procedure di utilizzazione dei Fondi, tendono a prendere impegni che non sono in grado di mantenere. Vi è inoltre - egli osserva - la cronica incapacità dell'Amministrazione italiana a svolgere funzioni incisive nella programmazione regionale dei Fondi comunitari.

Dichiara, infine, di non condividere la filosofia della Commissione CEE rispetto al ruolo assegnato in concreto ai Fondi strutturali

incentrata sul principio che, nella redistribuzione delle risorse comunitarie, occorra comunque essere in possesso di requisiti di ricchezza, quantificati in media nel 65-70 per cento del reddito comunitario. Tale aspetto andrebbe considerato con attenzione rispetto ai rapporti esistenti fra CEE e Paesi dell'Est che invece, pur registrando livelli di reddito di oggettiva povertà, continuano ad essere destinatari delle sole azioni previste dagli accordi di associazione.

Il ministro Andreatta, quindi, riepiloga le tappe che hanno portato, con i Consigli europei di Edimburgo e Copenhagen, nonché con il Consiglio affari generali straordinario dello scorso 2 luglio, alla determinazione delle nuove azioni della Comunità per rafforzare la coesione economica e sociale.

Dal punto di vista quantitativo, in particolare, le risorse disponibili per i Fondi sono state portate a circa 146 miliardi di ECU per il periodo 1994-1999, laddove i precedenti regolamenti prevedevano per il periodo 1989-1993 un finanziamento di circa 67 miliardi di ECU. A favore dei quattro Paesi beneficiari dell'istituendo Fondo di coesione: Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo, è stato previsto anche il raddoppio dei crediti di impegno relativi ai Fondi strutturali per l'obiettivo 1 tra il 1992 e il 1999.

Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse tra i Paesi membri - prosegue il rappresentante del Governo - l'Italia aveva chiesto la destinazione alle aree del Mezzogiorno di una metà circa dei 34 miliardi di ECU disponibili per l'obiettivo 1, motivando tale proposta con la considerazione che la popolazione del Mezzogiorno rappresenta circa la metà di quella delle altre regioni comunitarie eleggibili per l'obiettivo 1, escludendo quelle dei Paesi che usufruiranno del Fondo di coesione.

Su questo specifico punto, a margine del Consiglio affari generali del 2 luglio scorso, il presidente della Commissione Delors ha fornito, in via riservata, ampie garanzie quanto alla parità di trattamento *pro capite* tra il Mezzogiorno d'Italia e i nuovi Länder tedeschi, quantificando in 114 ECU per abitante l'ammontare delle risorse che verrebbero assegnate nel 1994, per le regioni di cui all'obiettivo 1, sia all'Italia che ai cinque Länder tedeschi. Il Governo italiano, peraltro, ha ritenuto di dover sollecitare per iscritto un riscontro formale da parte del presidente Delors.

Relativamente al tasso di cofinanziamento comunitario, si è pervenuti all'adozione di una maggiore elasticità circa la sua determinazione, conseguendo, in tal modo, un risultato indubbiamente favorevole per gli interessi e le aspettative italiane. Il nuovo regolamento - egli chiarisce - mantiene infatti i tassi minimi e massimi di cofinanziamento dell'obiettivo 1, rispettivamente al 50 e al 75 per cento, ma riconosce si debba tener conto della necessità dei singoli Stati di evitare aumenti eccessivi nelle spese di bilancio.

Quanto al criterio di addizionalità, esso è stato confermato nella nuova regolamentazione, ribadendo il concetto che le sovvenzioni provenienti dai Fondi non debbano essere sostitutive delle spese strutturali pubbliche. Tuttavia si è ottenuta una formulazione più favorevole dell'articolo 9 del Regolamento-quadro la quale fa riferimento all'esigenza di valutare l'addizionalità avuto riguardo all'esistenza di fatti eccezionali. Tra questi - osserva il Ministro - possono essere

annoverati l'abolizione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o le privatizzazioni.

Circa la definizione dei parametri per l'inserimento nella lista delle regioni obiettivo 1 è stato raggiunto, grazie alla ferma posizione dell'Italia, un compromesso che prevede il mantenimento dell'Abruzzo tra le regioni beneficiarie per un periodo transitorio di 3 anni.

Venendo alla definizione dei parametri per l'inserimento nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b il Ministro osserva che, in attesa di una modificazione dei criteri seguiti dall'ISTAT al riguardo, è stata riconosciuta l'incidenza della cassa integrazione sul calcolo del tasso di disoccupazione italiano, consentendo in tal modo di prefigurare le condizioni per riconoscere all'Italia un massimale dell'ordine di 7,5 milioni di abitanti, corrispondente alla partecipazione italiana al fenomeno del declino dell'occupazione industriale nella Comunità. Il Ministro sottolinea che ciò comporterà l'inclusione della città di Torino tra i beneficiari dei finanziamenti e che anche su tale aspetto il Governo italiano ha richiesto una conferma formale alla Commissione.

Il ministro Andreatta prosegue ricordando che, per quanto attiene alla situazione delle risorse stanziare dalla Commissione nel periodo 1989-1993, è stato possibile raggiungere un compromesso che appare favorevole per il nostro Paese. In particolare, i Fondi non ancora spesi potranno esserlo entro il 31 dicembre 1993 e i residui comunque non spesi verranno destinati al bilancio comunitario, senza essere riassegnati ad altri *partners* comunitari.

Conclude, infine, chiarendo che per quanto attiene al cosiddetto partenariato esso è stato rafforzato con l'inclusione delle parti sociali fra i soggetti coinvolti nella gestione dei Fondi e con la previsione che tali soggetti potranno assumere specifici impegni finanziari.

Segue un dibattito.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI prende atto delle valutazioni del Ministro circa l'incongruità della gestione dei Fondi operata dalla Commissione CEE rispetto agli obiettivi istituzionali della coesione economica e sociale.

Ritiene che la Giunta possa svolgere un ruolo importante di controllo e di stimolo rispetto alle fasi programmatiche ed applicative dei finanziamenti previsti dalla gestione dei nuovi Fondi: si tratta, infatti, di cifre che raggiungono valori di entità tale da rappresentare circa un sesto del totale degli investimenti nazionali.

Il senatore PEZZONI chiede se sia possibile ottenere una ricognizione complessiva dello stato di utilizzo dei Fondi comunitari.

Il Ministro ANDREATTA riconosce che si tratta di una quantificazione di non semplice realizzazione.

Il senatore Arduino AGNELLI prende atto dell'esistenza di posizioni notevolmente diversificate in merito alla impostazione generale del ruolo dei Fondi strutturali.

Il senatore STRUFFI chiede conferma dell'inserimento dei Länder tedeschi nelle zone di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali.

Il senatore Elio FONTANA chiede chiarimenti in merito alle modalità con le quali saranno individuate le porzioni di territorio nazionale che rientrano negli obiettivi 2 e 5 b, con riferimento particolare al disegno di legge n. 1270 attualmente all'esame del Senato.

Il ministro ANDREATTA ritiene che solo a conclusione della trattativa sarà chiaro se l'individuazione avverrà per regioni o secondo una diversa articolazione territoriale: in tal ultimo senso è l'orientamento del nostro Paese.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI ringrazia, quindi, il Ministro e dichiara concluso il dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti COM(93) 67 def. del 10 marzo 1993

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro COM(93) 67 def. del 10 marzo 1993

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto. Parere alla 5^a Commissione)

(R 144 0 01, C 05^a, 0001)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Su proposta del Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una seduta successiva alla riunione del Consiglio affari generali che si terrà il prossimo lunedì 19 luglio.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Esame del disegno di legge:

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294)

(Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore Lazzaro, relatore alla Commissione, mette in rilievo come l'iniziativa legislativa, del Parlamento e del Governo, si proponga di riordinare un settore chiave per la vita economico-sociale del Paese, e merita pertanto il parere favorevole della bicamerale. Le osservazioni riguardano invece i profili regionalistici della proposta di legge.

Propone pertanto il seguente schema di parere:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali rileva preliminarmente come alla disciplina quadro in materia di lavori pubblici - considerata la natura procedurale delle sue disposizioni - mal si confaccia il limite delle riforme economico-sociali, tanto più che ad esso la giurisprudenza costituzionale riconnette effetti di notevole compressione delle autonomie regionali.

In ogni caso, anche a voler ammettere la possibilità di un'autonoma configurazione del predetto limite, appare del tutto improprio il rapporto che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge stabilisce con l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria. Quest'ultimo obbedisce a motivazioni diverse, concernenti la sfera dei rapporti internazionali tra gli Stati, e non può pertanto essere invocato surrettiziamente per favorire l'ingresso nell'ordinamento di limiti a carattere interno, come quello delle riforme economico-sociali del Paese.

La Commissione bicamerale manifesta altresì riserve sull'opportunità di inserire, tra le disposizioni della legge quadro, una norma meramente ripetitiva dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge n. 400. Detta reiterazione assume oggettivamente il valore di una direttiva volta a stimolare l'esercizio continuativo di funzioni governati-

ve di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, che finora l'esperienza amministrativa aveva limitato a casi particolari e che la stessa legge n. 400 aveva contribuito a circoscrivere ulteriormente, riservando al Consiglio dei Ministri le relative deliberazioni.

La Commissione bicamerale pertanto rileva l'inopportunità della disposizione di cui al comma 4, articolo 1 del disegno di legge in esame.

La Commissione bicamerale si dichiara inoltre contraria alla disposizione di cui al comma 4, dell'articolo 2 del disegno di legge, nella parte in cui stabilisce che le norme della presente disciplina si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Detta disposizione si presta a determinare effetti invasivi dell'autonomia regionale, in quanto vale a scoraggiare l'esercizio di apposite convenzioni con soggetti esterni esecutori di opere pubbliche, per il motivo che questi ultimi sarebbero obbligati, al contrario delle Regioni (che sono tenute soltanto a rispettare le disposizioni di principio), ad osservare anche le disposizioni di dettaglio recate dalla legge statale.

Per quanto di competenza, la Commissione bicamerale dichiara che il proprio parere favorevole è subordinato all'accoglimento delle osservazioni di cui al presente parere».

Il senatore DI NUBILA ritiene anche lui di dover esprimere un giudizio positivo sull'iniziativa legislativa nel suo complesso, perchè si propone di riordinare un settore delicatissimo per la vita economica del Paese.

Condivide anche il testo del parere ed in particolare il rilievo relativo alla tecnica di reiterare formule legislative, come il caso dell'articolo 3 comma 2 lettera d) della legge n. 400, che si risolve in una direttiva volta a stimolare l'esercizio continuativo di funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni. La direttiva è inopportuna perchè esprime un indirizzo contrastante l'allargamento dei poteri amministrativi delle Regioni.

Concorda altresì sulla critica all'articolo 2 del disegno di legge, nella parte in cui obbliga i soggetti esterni, convenzionati con le Regioni, ad osservare norme di dettaglio che invece la Regione non sarebbe tenuta ad osservare. L'effetto invasivo delle autonomie e dissuasivo nei confronti delle Regioni gli sembra evidente, ed è un merito dello schema di parere coglierlo e farlo rimarcare.

Propone infine di rivedere l'articolo 7 del disegno di legge, eliminando una serie di disposizioni che ledono la autonomia dei comuni.

Il senatore LIBERATORI dice di condividere le considerazioni del relatore le quali devono essere lette alla luce del principio della concorrenza e della responsabilità che costituisce il tratto distintivo della nuova disciplina dei lavori pubblici. Cita soltanto, per fare un esempio, l'articolo 25 del disegno di legge che statuisce il principio del prezzo chiuso e quindi elimina la pratica della revisione dei prezzi cui sono ricollegabili tante storture e degenerazioni nella gestione dei lavori pubblici.

Vuole richiamare però l'attenzione, come ha già fatto il senatore Di Nubila, sull'articolo 7 del disegno di legge che, prevedendo in sostanza l'obiettivo di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, rischia di vulnerare il principio delle autonomie locali. Sarebbe pertanto opportuno richiamare espressamente la potestà dei Comuni di convenzionarsi, ai sensi della legge 142, in modo da conseguire obiettivi di efficienza e di economicità e salvaguardare nel contempo principi di autonomia e responsabilità nelle decisioni.

La senatrice ANGELONI sostiene che la riforma della normativa degli appalti è necessaria ed urgente, per il motivo che il susseguirsi di leggi straordinarie, unitamente alla mancanza di validi controlli sul piano del merito e della legittimità, ha determinato una vasta area di discrezionalità e anche di arbitrio, da cui hanno tratto giovamento i soggetti economici più forti; per non parlare del peso che nel Nord ha assunto tutto il sistema tangenzio e nel Sud le associazioni criminali.

La legge quadro in materia di lavori pubblici pertanto si impone all'attenzione del legislatore, allo scopo di sbloccare un settore in crisi, ridare fiato all'imprenditoria sana e liberare l'utilizzo di risorse pubbliche. Il mondo dei lavoratori guarda ovviamente con interesse alle prospettive dell'approvazione della nuova normativa, che avrà importanti conseguenze per la tenuta dei livelli occupazionali.

La senatrice Angeloni è sensibile ai rilievi espressi dal relatore, per quanto strettamente di competenza della Commissione, ma si interroga sull'opportunità di approvare un testo il quale potrebbe essere letto in chiave di sottovalutazione di un principio di uniformità delle regole del gioco in materia di appalti, che deve trovare il modo di coinvolgere anche le Regioni a *statuto speciale*.

Conclude il proprio intervento facendo osservare che le osservazioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge, devono essere risolte, salvaguardando il principio ed il livello delle autonomie locali, ma anche tenendo conto di come sia giusta e condivisibile l'esigenza di scoraggiare la proliferazione delle stazioni appaltanti. Probabilmente la soluzione più giusta deve essere individuata nell'ambito della legge 142, che consente ai Comuni di convenzionarsi al fine di mettere insieme capacità tecniche che altrimenti non sarebbero in grado di acquisire.

Il senatore GUERZONI si dice favorevole ad una considerazione di principio che valorizzi le linee complessive del disegno di legge e valga anzi ad allargare l'orizzonte riformatore in cui esso si colloca.

Raccomanda, per quanto riguarda l'articolo 7 del disegno di legge, una formula legislativa che sappia temperare un obiettivo di razionalizzazione e di efficienza con la salvaguardia delle autonomie da una possibile incursione del potere centrale.

Per quanto riguarda le osservazioni che la senatrice Angeloni ha svolto, con riferimento alla necessità di uniformare le regole nella materia dei lavori pubblici, ritiene che dette osservazioni debbano essere accolte considerando anche che la riduzione del numero di fattispecie, cui tende il disegno di legge, vale di per sé a uniformare la materia.

Il senatore LAZZARO, replicando brevemente agli intervenuti, accoglie le osservazioni che sono state formulate e propone di anteporre, nello schema di parere, un testo che esprima il consenso alle linee generali della riforma nella salvaguardia di principi essenziali di autonomia, a partire dai livelli più vicini alle popolazioni locali.

Il presidente GUERZONI mette quindi ai voti lo schema di parere, con le modifiche testè suggerite dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

RADI

La seduta inizia alle ore 14,35.

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO AL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA RAI**

(R 050 0 01, B 60ª, 0002)

Il Presidente RADI in apertura di seduta rivolge un saluto al senatore Ferrara Salute, che sostituisce il senatore Gualtieri, ricordandone l'esperienza e la profonda conoscenza in materia di servizio radiotelevisivo e all'onorevole Ciliberti, di recente nominato capogruppo della Democrazia Cristiana.

Comunicando alla Commissione di aver avuto un contatto telefonico con il neoeletto presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, professor Demattè, ne riferisce la ferma intenzione di voler contribuire a che la RAI assolva il proprio ruolo di servizio pubblico e l'auspicio di intrattenere stretti e proficui rapporti con la Commissione di vigilanza.

Invitando i Commissari a concentrare il dibattito odierno sul documento elaborato dal Consiglio di Presidenza con l'apporto tecnico degli uffici e dei collaboratori esterni, dà la parola al senatore Ottaviani.

Il senatore OTTAVIANI, dopo aver rivolto l'augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione della RAI, sottolinea che la riforma di recente varata, pur introducendo positive novità, non raggiunge totalmente lo scopo di sottrarre il servizio pubblico alle tendenze lottizzatrici, scopo che può essere raggiunto solo attraverso una modifica della attuale divisione in tre reti. Riguardo al documento in discussione ribadisce che il servizio pubblico debba fornire una informazione imparziale, completa e documentata, sottraendosi al controllo partitocratico, nel quadro di una ristrutturazione dell'azienda improntata a criteri di efficienza e produttività, caratteristici del settore privato.

L'informazione pubblica, a suo parere, deve essere ispirata ad una linea unitaria che non sia la somma di parzialità, ma dia spazio al

«nuovo», utilizzando la professionalità dei giornalisti dell'azienda, di gran parte dei quali si deve apprezzare la correttezza e la preparazione. Sul problema del decentramento, evidenzia l'importanza di un effettivo impiego dei centri produttivi periferici, azzerando le spese di collaboratori spesso fittizi e sciogliendo finalmente il dilemma canone o pubblicità. Prosegue lamentando la scarsa qualità e spesso la volgarità di programmi finalizzati solo ad aumentare l'*audience* ed auspica il ritorno della RAI alla produzione di programmi che valorizzino la creatività delle persone che in diversi ruoli vi lavorano.

In chiusura dell'intervento, il senatore Ottaviani ricorda il ruolo della Commissione di vigilanza nella eliminazione del controllo partitico sull'ente, ed esprime preoccupazione per i possibili sviluppi delle indagini che la magistratura sta avviando sull'azienda.

Prende quindi la parola il senatore ROGNONI che, entrando subito nel merito del documento, lo apprezza nella sostanza e nella sua completezza, pur lamentando la mancanza di un ordine delle priorità. Evidenziando la necessità per il Consiglio di amministrazione, in questa fase, di stimoli e di indicazioni di massima, piuttosto che di veri e propri indirizzi, propone che la Commissione di vigilanza, editore di fatto della RAI, invii al Consiglio di amministrazione il resoconto stenografico della odierna seduta.

Analizzando il processo politico che ha portato alla riforma, indispensabile anche alla luce dell'incapacità dei partiti politici di trovare un accordo per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, ne sottolinea la rottura con il passato, ma ricorda l'opportunità di procedere altresì ad una modifica della legge Mammi, che potrà attuarsi anche in fasi successive. Potranno così essere meglio disciplinati in tempi brevi i delicati punti sulle norme antitrust e sulle risorse pubblicitarie.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Rognoni individua la crisi della RAI in due grandi settori: economico e politico. La crisi economica ha cause interne, quali la sottocapitalizzazione, la mancata rivalutazione del canone e la ridotta possibilità di ricorrere alle entrate pubblicitarie, e cause esterne, individuabili sia nella sfavorevole condizione in cui si è trovata l'azienda, costretta a concorrere, dopo anni di monopolio, con aziende agguerrite e spregiudicate, sia nell'alto canone di concessione, sia infine nella pratica spartitoria condotta dai partiti.

La soluzione della crisi economica non potrà prescindere, a suo parere, da una diversa utilizzazione e organizzazione del personale, sulla cui affermata esuberanza occorre tornare a riflettere.

Il senatore Rognoni, in merito alla necessità di risolvere la crisi politica dell'azienda, causata da pressioni partitiche e da consuetudini certo difficili da cambiare, sottolinea il ruolo positivo che potrà svolgere la Commissione di vigilanza, pur non nascondendosi che proprio i partiti qui rappresentati cercheranno di influire sulle scelte generali e sulla gestione.

Nell'affrontare il tema della nuova configurazione del servizio pubblico, il senatore Rognoni sostiene la necessità di coinvolgere nelle scelte le organizzazioni sindacali, che hanno recentemente maturato

apprezzabili riflessioni sulla nuova identità della azienda, convincendole che una delle condizioni della libertà dai partiti politici è il risanamento economico dell'ente.

Il senatore Rognoni prosegue sostenendo che il Consiglio di amministrazione potrà operare tale risanamento sia attraverso l'aumento del canone, non inteso più come tassa, ma legato a concreti e chiari obiettivi produttivi e di servizio che l'azienda si prefigge, sia attraverso un migliore sfruttamento degli spazi pubblicitari, anche se attualmente non si possono individuare forti possibilità di crescita. Altra opportunità per aumentare gli introiti è data dall'ingresso della azienda pubblica nel campo delle *pay-TV*, anche se a questo riguardo occorre ricordare i forti limiti posti dalla legge Mammi.

Vi sono maggiori possibilità di contribuire al risanamento dell'azienda, a parere del senatore Rognoni, utilizzandone commercialmente il cospicuo patrimonio archivistico e tecnologico.

Il senatore Rognoni tracciato infine un profilo dell'attuale situazione sistema radiotelevisivo, ove si riscontra una eccessiva proliferazione di reti private, spesso a scapito della qualità, auspica una riforma delle norme antitrust, accompagnata ad un impegno da parte dell'azienda e del legislatore per un non più differibile sviluppo tecnologico.

Il presidente RADI, ringraziando il senatore Rognoni per il suo intervento, fa presente la difficoltà di acquisire in un documento che vuole essere di mero indirizzo elementi ed indicazioni operative, ma ricorda che nei prossimi incontri con il Consiglio di amministrazione e con il Comitato di Ministri per la riforma del sistema radiotelevisivo istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri Ciampi molte tematiche potranno essere riprese, non solo quelle relative alla riforma della legge Mammi, ma anche quelle relative alla modifica della legge n. 103 del 1975. Riguardo ai compiti della Commissione di vigilanza, prosegue il Presidente, la responsabilità della nomina del Direttore generale ricade, come previsto dalla legge n. 206 del 1993, sul Consiglio di amministrazione e sull'azionista; pertanto la Commissione deve astenersi da qualunque intervento, anche per preservare la assoluta trasparenza e libertà di giudizio nei futuri rapporti.

Prende quindi la parola la senatrice MINUCCI che concorda sulle linee generali del documento in discussione, apprezzando in particolare la configurazione della RAI come servizio pubblico, anche quando si tratti di trasmettere programmi ludici e di semplice intrattenimento, che possono risultare di grande qualità solo grazie alla piena valorizzazione delle potenzialità umane e tecniche dell'azienda.

Dopo aver precisato il significato del decentramento, che non deve ridursi ad una diversa dislocazione geografica dei centri di produzione e di trasmissione, ma deve fungere da strumento di rivalutazione delle culture specifiche delle singole regioni, richiama l'attenzione dei commissari sul delicato rapporto fra media e minori.

Riferisce alcuni dati statistici sulle ore e i programmi preferiti dai minori ed in particolare sulla tendenza dei medesimi a privilegiare le immagini piuttosto che per le parole, e sottolinea come la visione della TV avvenga senza la presenza degli adulti. La senatrice Minucci auspica

che grazie ad una programmazione di trasmissioni di qualità per i minori e ad una produzione di programmi interdisciplinari - che vedano l'apporto di artisti, registi ma anche di pedagogisti -, i genitori condividano con i figli la fruizione del mezzo radiotelevisivo, aiutandoli nello sviluppo della loro capacità critica. Ciò è tanto più necessario poichè la televisione, pur definibile una finestra sul mondo, non è mai neutra, ma riproduce immagini spesso lontane dalla realtà quotidiana dei minori e talvolta capaci di enfatizzare soprattutto contenuti e messaggi negativi.

Il presidente RADI, dopo aver invitato la senatrice Minucci a predisporre sul problema dei programmi per i minori uno specifico emendamento alla bozza di indirizzo, informa che il coordinatore della Conferenza delle regioni ha inviato alla Commissione un documento con cui si intende sottolineare la necessità di procedere alla regionalizzazione di una rete televisiva pubblica e di valorizzare in ogni caso l'informazione regionale.

Prende poi la parola il senatore FERRARA SALUTE il quale, nel dichiarare di condividere le linee generali della bozza di indirizzo che potrà essere approvata dopo una ulteriore necessaria elaborazione, cui intende prendere parte anche attraverso suoi personali contributi, ritiene opportuno sottolineare che ai nuovi criteri di formazione dei vertici della RAI deve necessariamente fare seguito il profondo rinnovamento del sistema gestionale interno dell'azienda, poichè una effettiva e concreta innovazione del sistema televisivo pubblico richiede una completa omogeneità tra le direttive di vertice e la condotta gestionale dell'azienda stessa.

Nel dichiararsi poi a favore dell'obiettivo del decentramento, delineato nella bozza di indirizzo, il senatore Ferrara Salute si dice favorevole alle ipotesi di regionalizzazione di una rete, mettendo peraltro in guardia dal pericolo che tale soluzione possa risolversi in una più o meno surrettizia lottizzazione politico-geografica.

Nel concludere il proprio intervento, il senatore Ferrara Salute ribadisce la convinzione che l'effettivo risanamento della RAI passa attraverso una incisiva e vasta ristrutturazione interna, senza la quale lo stesso nuovo Consiglio di amministrazione, formato con metodi nuovi, finirebbe inevitabilmente per galleggiare su vecchi modelli operativi, rimanendo privo di fatto della capacità di operare veri cambiamenti.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 0 00, B 60^a, 0002)

Il presidente RADI, nel fare presente che entro la prossima settimana potrà essere nominato il nuovo direttore generale della RAI e che è opportuno inviare subito dopo ai nuovi vertici dell'azienda l'indirizzo che si sta oggi discutendo, propone, e la Commissione conviene, di convocare nuovamente la Commissione la prossima settimana, per concludere il dibattito sul documento di indirizzo, la cui redazione finale potrà essere affidata all'Ufficio di Presidenza.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Interviene quindi l'onorevole NUCCIO il quale ritiene che per definire un indirizzo generale alla RAI sarebbe stato utile poter anche valutare le opinioni e le personalità stesse dei nuovi consiglieri RAI, i quali sono destinati a veicolare e porre in essere le direttive che la Commissione si accinge a formulare.

I nuovi criteri di formazione del Consiglio di amministrazione costituiscono, secondo l'onorevole Nuccio, il primo atto della rottura del vecchio meccanismo lottizzatorio. Occorre ora proseguire nel processo di profondo rinnovamento in tal modo avviato, disegnando non solo il nuovo modello di governo della RAI, ma anche un diverso rapporto tra azienda pubblica e Commissione.

Nell'ambito di tale prospettiva, emerge in primo luogo la necessità della riforma della stessa Commissione di vigilanza ed è suo auspicio che subito dopo la pausa estiva sia possibile ridefinire i poteri della Commissione, affinché il nuovo Parlamento, che si augura possa essere quanto prima formato, ponga mano a tale ineludibile riforma.

Per quanto concerne la nomina del Direttore generale, l'onorevole Nuccio sostiene che essa deve essere coerente con la logica di cambiamento che finora è stata adottata nei riguardi del Consiglio di amministrazione.

Nell'affrontare specifiche questioni trattate nel documento, l'onorevole Nuccio giudica opportuna una più attenta riflessione sul ruolo che i mezzi di comunicazione di massa sono chiamati a svolgere nel rapporto tra nuovo sistema elettorale e cittadini: a tale riguardo è necessario definire per l'azienda codici di comportamento capaci di garantire una reale pluralità di culture e di sensibilità politiche, rifiutando una logica meramente proporzionalistica.

Per quanto concerne poi la linea editoriale unitaria che il documento giudica necessaria per l'azienda, l'onorevole Nuccio ritiene che tale obiettivo non debba essere confuso con la omologazione delle diversità e del pluralismo, poichè il servizio pubblico deve rivolgersi ad una utenza che è largamente articolata e diversificata. In ordine poi al bilancio della RAI, non è sufficiente ribadire la necessità di severe politiche di risparmio che riguardino la accorta gestione del personale, la drastica riduzione degli appalti esterni, l'ottimizzazione delle risorse umane e dell'utilizzo degli impianti; quello che soprattutto occorre è un approccio non meramente contabile, ma soprattutto qualitativo, ponendo l'accento sulla ricerca di una produzione alta e qualificata.

Altro tema importante che il documento affronta è, ad avviso dell'onorevole Nuccio, quello del rapporto fra centro e periferia; deve però essere chiaro che una maggiore sensibilità per le questioni del decentramento non deve dare vita a nuove forme, più o meno palesi, di lottizzazione, ma piuttosto ad un sistema articolato su più centri di produzione. Tale impegno può anzi costituire una risorsa strategica della Rai che nella competizione con il privato, date le caratteristiche della sua configurazione aziendale, può in questo campo affrontare e contrastare assai efficacemente la concorrenza.

Nel concludere il proprio intervento, l'onorevole Nuccio propone di procedere prima alla formulazione di un documento di indirizzo-

cornice e, in un secondo tempo, alla definizione di documenti di indirizzo settoriali, che trattino per esempio temi come quelli richiamati poc'anzi dalla collega Minucci; ritiene infatti che tale metodo possa consentire alla Commissione di svolgere più attivamente e concretamente che nel passato quel ruolo di guida e di sollecitazione cui è chiamata.

Prima di concedere la parola al senatore Visibelli, il presidente RADI desidera far osservare, a proposito della questione dei bilanci della RAI, che una rapida riflessione sulle esperienze delle televisioni pubbliche negli altri paesi europei pone in risalto come esse siano tutte caratterizzate da una progressiva diminuzione degli ascolti, da una quasi organica presenza di *deficit* aziendali e da frequenti aggiustamenti organizzativi.

Interviene quindi il senatore VISIBELLI, il quale contesta vivacemente la coerenza e l'opportunità stessa di alcuni punti della bozza di indirizzo; si riferisce per esempio alla affermata autorevolezza della nuova fonte di nomina del Consiglio di amministrazione, quasi che la Commissione di vigilanza, che in passato aveva la titolarità di tale nomina, ne avesse poca o punta; all'auspicio, espresso in sede impropria, di un impegno del Governo per un incisivo programma nel settore della tecnologia delle telecomunicazioni, all'imprudente invito a limitare le collaborazioni esterne, formulato proprio mentre l'autorità giudiziaria ha cominciato ad interessarsi, sotto un profilo penale, di tale questione.

Il senatore Visibelli, nel giudicare modesti e limitati i contenuti del documento, avanza dubbi sulla stessa autorevolezza della Commissione e sulla capacità che essa possa ormai formulare indirizzi, dopo essersi spogliata progressivamente dei poteri più incisivi riservatili, primo fra tutti proprio quello di nominare il Consiglio di amministrazione.

Come la proverbiale via che conduce all'inferno, la bozza di indirizzo è fitta di buone intenzioni, quando invece sarebbe stato assai più opportuno puntare l'attenzione sulla definizione di nuovi poteri di indirizzo e vigilanza e sulla individuazione di adeguati strumenti per l'esercizio di essi: si è invece redatto un documento sterile e velleitario.

Un'ultima osservazione il senatore Visibelli riserva alla questione della nomina del direttore generale, rilevando che si è voluto eleggere un presidente laico per aprire in questo modo la porta alla nomina di un direttore generale democristiano: tutto ciò ovviamente in nome della fine della lottizzazione.

Interviene infine l'onorevole PAISSAN che si associa in primo luogo all'augurio rivolto al Consiglio di amministrazione cui spetta il compito oneroso di rilanciare e risanare la RAI.

Il nuovo metodo di formazione del vertice RAI è un primo passo verso la fine della occupazione partitica del servizio pubblico radiotelevisivo e può essere considerato un utile passaggio verso la riforma dell'intero sistema delle comunicazioni.

In realtà oggi non è solo necessario riscrivere la legge Mammi e ridefinire dunque il nuovo assetto dell'informazione elettronica; dinanzi

allo strapotere dei potentati economici nell'editoria scritta, è doveroso, per la salute dell'ordinamento democratico, che anche nel settore della carta stampata si intervenga a tutela di una reale pluralità e indipendenza dell'informazione.

In ogni caso, per quanto concerne il mezzo televisivo, bisogna porre fine a quella specie di concorrenza concordata che sinora ha caratterizzato il rapporto tra il servizio pubblico e il monopolio di fatto dell'emittenza privata.

Nel sollecitare il ritorno della RAI ai suoi compiti di servizio pubblico, continua l'onorevole Paissan, bisogna però evitare che la gestione dell'azienda indulga acriticamente a modelli di tipo privatistico, dimenticando che il vero editore della concessionaria è il Parlamento e per esso la Commissione di vigilanza: la RAI infatti non è un qualunque gruppo privato, ma è una complessa struttura che produce cultura, informazione, ideologie; per il ruolo che essa riveste nel gioco democratico non può non essere ricondotta sotto la garanzia del controllo e della vigilanza del Parlamento.

L'onorevole Paissan si associa poi alla riflessione già svolta dal collega Nuccio sullo stretto vincolo che lega il sistema elettorale, in procinto di diventare maggioritario, e i mezzi di informazione e sulla accresciuta capacità di condizionamento che i *media* hanno nei riguardi della formazione di opzioni politiche e di scelte elettorali: per questo occorre favorire e stimolare il senso di responsabilità democratica di quanti operano nel servizio televisivo pubblico, senza con ciò pretendere una pericolosa «normalizzazione» delle diversità politiche e delle opzioni ideologiche.

Per quanto concerne la programmata audizione del Consiglio di amministrazione, che è opportuno invitare nel suo complesso insieme con il direttore generale di prossima nomina, l'onorevole Paissan ritiene opportuno che in tale circostanza debba essere ribaltato il modello dell'audizione: i vertice della RAI debbono infatti in questa occasione ascoltare il parere e l'avviso della Commissione di vigilanza che, in nome del Parlamento, è il vero editore del servizio pubblico.

Per quanto concerne poi la nomina del Direttore generale, si augura che essa non maturi sulla base di indicazioni delle segreterie di partito o di campagne di stampa che, per la verità, da alcuni giorni sono in corso.

L'onorevole Paissan conclude il proprio intervento proponendo che dopo la pausa estiva la Commissione di vigilanza organizzi sul servizio pubblico un convegno, sul modello di quello che di recente la Commissione giustizia della Camera ha tenuto su temi salienti di politica giudiziaria.

Il presidente RADI, nel convenire sulla opportunità di tale convegno, fa presente che questo dovrà svolgersi prima della conferenza sull'informazione che il Governo ha indetto per il prossimo autunno.

La seduta è tolta alle ore 16,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

*AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE FRANCESCO PAOLO FULCI, EX SEGRETARIO
GENERALE DEL CESIS
(R 047 0 00, B 65ª, 0023)*

Il presidente Pecchioli, ringraziato l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci per la disponibilità mostrata nei confronti del Comitato, pur in un momento di intenso impegno connesso all'incarico di rappresentante italiano all'ONU, illustra talune questioni concernenti la gestione dei fondi riservati del SISDE che l'organismo parlamentare di controllo intende chiarire ascoltando l'ex Segretario generale del CESIS.

L'ambasciatore Fulci svolge un'ampia esposizione sugli argomenti proposti dal Presidente e risponde successivamente alle richieste di ulteriori informazioni e precisazioni formulate dai deputati Sterpa, Tassone e Lazzati.

*AUDIZIONE DEL PREFETTO ALESSANDRO VOCI, EX DIRETTORE DEL SISDE
(R 047 0 00, B 65ª, 0024)*

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro Voci, ascoltato in qualità di ex direttore del SISDE, con riferimento alla vicenda che ha coinvolto taluni dipendenti del Servizio e che ha registrato l'arresto del dottor Maurizio Broccoletti.

Pongono quesiti al prefetto Voci il presidente Pecchioli e i deputati Sterpa, Lazzati e Tassone.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 21 luglio 1993 alle ore 8,30 per proseguire nella discussione sulle linee di una riforma dei Servizi di informazione e sicurezza.

La seduta termina alle ore 11,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 18.

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE SCOTTI
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Comunicazioni del Presidente
(A 008 0 00, B 53ª, 0012)

Il Presidente VIOLANTE, in relazione alle recenti dichiarazioni di un commissario sui contenuti dell'audizione del collaboratore di giustizia Galasso, dà notizie che, nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai capigruppo, si è deciso di invitare i singoli parlamentari ad osservare per il futuro la seguente regola di comportamento: «In caso di audizioni in Commissione, effettuata in seduta pubblica e per le quali non sia previsto collegamento diretto con la sala stampa, si ritiene inopportuno rilasciare dichiarazioni anticipate rispetto al momento di diffusione dell'audizione stessa».

Ritiene che, se non vi sono obiezioni tale regola possa essere accolta.

Il senatore FRASCA, raccapricciato per il fatto che il deputato Bargone abbia reso dichiarazioni alla stampa a lavori non ultimati, invita tutti a riflettere sul fatto che un pluriomicida, super pentito, possa fare processi allo Stato.

Il deputato FAUSTI ricorda che la Democrazia Cristiana aveva preveduto quanto accaduto e per questo motivo aveva chiesto che la seduta relativa all'audizione del pentito Galasso, fosse considerata segreta.

Il deputato MATTEOLI, rileva che il deputato Bargone, nel comportarsi da primo della classe, ha fatto una pessima figura avanti al Paese.

Il senatore BRUTTI ribadisce che il deputato Bargone ha esercitato un suo diritto nel far riferimento a dichiarazioni già note e pubbliche.

Il deputato TRIPODI concorda con la proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente VIOLANTE, dopo aver riassunto quanto espresso dal collaboratore Galasso sulla vicenda Cirillo, avverte che non essendovi obiezioni, la regola di comportamento proposta, può considerarsi adottata.

Ricorda, quindi, che l'audizione del Ministro Conso è rinviata a martedì 20 luglio e passa ad altro punto all'ordine del giorno.

Dà la parola al deputato Scotti che, ricorda, ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione in relazione alle dichiarazioni del pentito Galasso. Il Presidente VIOLANTE ricorda altresì che, anche in ossequio ad una precisa richiesta del gruppo della Democrazia Cristiana, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno accogliere tale richiesta ed informa altresì che analoga richiesta è stata avanzata dal deputato Cirino Pomicino.

Il deputato SCOTTI precisa di essersi rivolto ai Presidenti delle due Camere non accusando la Commissione di strumentalizzazione, ma accusando altri di strumentalizzare le dichiarazioni di un collega.

Ricorda che dal falso documento dell'Unità sul caso Cirillo è perseguitato da tentativi di una regia volta a collegarlo a vicende e traffici che gli sono totalmente estranei. Due sono i momenti che possono collegarlo alla vicenda Cirillo. Uno quanto si occupò della legge sulla ricostruzione del dopo terremoto e l'altro, da Sindaco al comune di Napoli, quando si operò per inserire, nei contratti tipo per l'assegnazione degli alloggi della ricostruzione, clausole più rigide; si tratta delle stesse clausole proposte dall'assessore all'edilizia del Comune di Napoli, Siola, prima che fosse gambizzato dalle Brigate Rosse e quindi sostituito nell'incarico e che non furono invece inserite nei contratti di assegnazione.

Ricorda, altresì, il suo impegno da Ministro dell'Interno nella lotta alla mafia; impegno altresì dimostrato con lo scioglimento di numerosi consigli comunali.

Conclude ribadendo che in politica tollera e comprende le visioni di amici ed avversari, sul terreno delle idee, ma non negli affari ed interessi.

È comunque interessato affinché, sul caso Cirillo si faccia luce anche perchè così si porrà fine ai tentativi continui di creare confusione sulla sua persona.

Il Presidente VIOLANTE esprime apprezzamento per il quadro leale esposto dal deputato Scotti.

Il senatore CAPPUZZO, espresso apprezzamento per le dichiarazioni rese, chiede alcuni chiarimenti su espressioni usate dal deputato Scotti.

Il senatore BRUTTI ritiene che l'intervento odierno abbia reso utili indicazioni alla Commissione e chiede al deputato Scotti se sia a conoscenza di trattative portate avanti dai servizi segreti.

Il deputato MASTELLA esprime piena solidarietà al deputato Scotti ed invita tutti ad essere più attenti e cauti nel procedere alle audizioni dei pentiti.

Il deputato SCOTTI precisa di non aver mai partecipato ad alcuna riunione a Napoli, nella sede della DC sul caso Cirillo ed auspica che il Comitato di controllo sui servizi segreti possa approfondire di più il comportamento dei servizi segreti nella vicenda Cirillo.

Si dichiara infine mortificato non per ragioni personali, ma perchè, in tutta la vicenda, vi è stata mortificazione della verità.

Il deputato BORGHEZIO, premesso che dalla audizione del pentito Galasso, è emerso un quadro quanto mai negativo della vita politica napoletana, chiede, tra l'altro, se corrispondano al vero le allusioni a comportamenti ambigui dei giudici napoletani nel settore delle aste.

Dopo un ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Senatore BRUTTI, il deputato SCOTTI afferma che certamente vi fu, nella trattativa per la liberazione dell'assessore Cirillo, l'inserimento dei servizi segreti e ricorda al deputato Borghezio che quanto riportato nel decreto di scioglimento del comune di Poggiomarino è emblematico del grado di condizionamento esercitato dalla camorra sugli organi elettivi.

Il Presidente VIOLANTE si chiede se non sia il caso che la Commissione proceda all'audizione dei responsabili del tempo dei servizi segreti per cercare di far più luce sulla vicenda Cirillo.

Il senatore CABRAS è d'accordo con tale impostazione, ma ritiene che l'indagine debba svolgersi nel modo più ampio possibile e non limitarsi alle audizioni dei responsabili del tempo dei servizi segreti.

Il senatore CALVI ed il deputato BABGONE concordano con il senatore Cabras.

Il Presidente VIOLANTE, concorde la Commissione, propone di acquisire gli atti già esistenti e di demandare all'Ufficio di Presidenza, integrato dai Capigruppo, la predisposizione di una bozza di programma da sottoporre alla Commissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente

ROMITA

Intervengono, per l'INAIL, il commissario straordinario Cazzuola, il direttore generale f.f. Chiucini ed il vicedirettore generale Cardinale Ciccotti.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INAIL

(R 047 0 00, B 68ª, 0015)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita il relatore per l'INAIL a prendere la parola.

Il deputato REBECCHI, *relatore*, considera sufficientemente esaurienti i dati forniti dall'INAIL con la relazione inviata nei mesi scorsi, che mettono in rilievo l'importanza da esso assunta nel complessivo sistema previdenziale ed una rilevante capacità finanziaria, cui si aggiungono caratteristiche organizzative assai complesse.

Osserva che la strategia delineata dall'INAIL per gli anni novanta tende a migliorare la tempestività dei servizi resi all'utenza, a coniugare i crediti accertati e le riscossioni, a verificare il rapporto tra le retribuzioni dichiarate e quelle effettive, a pareggiare il divario fra i soggetti esercenti attività assicurabili e quelli iscritti, ed infine ad adeguare i premi all'effettiva rischiosità.

Con la legge n. 88 del 1989, che ha riformato l'INAIL e l'INPS, sono stati introdotti elementi di stampo privatistico, volti a produrre maggiore agilità ed efficienza. Sulla base di tale legge, l'Istituto ha

cercato di pervenire ad un accentuato decentramento territoriale, ad un massiccio ricorso all'informatica, all'assunzione di un impianto organizzativo di programmazione e controllo gestionale, nonché alla promozione di un sistema decisionale volto ad una gestione pianificata delle attività e delle risorse in continuo riscontro con gli obiettivi raggiunti.

Le predette ristrutturazioni erano previste nel piano triennale 1991-1993, che tendeva ad un rapporto più stretto con le realtà sociali, politiche ed amministrative: chiede di conoscere quali siano gli effettivi risultati conseguiti in rapporto a tali obiettivi.

Premesso che appare necessario un deciso miglioramento nella rispondenza dell'azione complessiva degli organismi pubblici alle domande dell'utenza, sottolinea che i risultati più consistenti si sono avuti nel 1992 con l'azzeramento dell'arretrato, mentre sembrerebbe quasi ultimata la giacenza nel settore infortuni, con evidenti miglioramenti nel corrente anno anche riguardo alla costituzione delle rendite.

Nello scorso anno si è registrato un preoccupante aumento del numero degli infortuni, fenomeno assai drammatico se rapportato alla carenza di prevenzione posta in essere dalle strutture sanitarie pubbliche: sono stati definiti quasi un milione e mezzo di infortuni, con un aumento di circa 44 mila rispetto all'anno precedente e con uno squilibrio ricorrente nella comparazione del contesto agricolo e di quello industriale.

Esistono molte lamentele da parte degli interessati per le continue modifiche della normativa riguardante la corresponsione delle rendite, che hanno visto negli ultimi anni progressiva mente ridurre il loro valore: chiede, a tale proposito, quali siano i programmi delineati per limitare tale crescente insoddisfazione.

Passando alla situazione economico-finanziaria, si sofferma sui dati relativi alle singole gestioni - industria, agricoltura e medici radiologi - precisando in particolare che il settore agricolo registra crescenti disavanzi per scarsità delle entrate contributive non ancora risolte, con un'esposizione complessiva che si aggira sui 20 mila miliardi: invita i rappresentanti dell'Istituto a presentare con urgenza agli organi governativi la drammaticità della situazione prima delineata, insieme a precise proposte operative, affinché siano adottate le misure necessarie a limitare l'espansione del fenomeno.

Fatto riferimento all'evoluzione del quadro normativo in materia previdenziale ed alle prospettive a breve termine riguardanti l'INAIL, si sofferma sulle problematiche connesse alla riorganizzazione complessiva, rilevando che il conseguimento di una maggiore efficienza riguarda anche l'utilizzo ottimale del personale, per il quale è in vigore una dinamica retributiva basata sul raggiungimento di obiettivi prefissati. Chiede, come è avvenuto nell'audizione di ieri dei rappresentanti dell'INPS, se si ritenga opportuno mantenere in vita le strutture regionali dell'Istituto.

Passando alle considerazioni riassuntive, valuta positivamente l'accresciuta tempestività dei servizi resi all'utenza e chiede quali siano i tempi necessari al completamento del sistema informatico.

Nel 1992 è stata certamente importante la lotta contro l'elusione e l'evasione contributive, nonché il recupero dei crediti e delle risorse

economiche: chiede di conoscere i dati disaggregati connessi a tale settore e quali siano i risultati ottenuti con il perfezionamento dei controlli incrociati e dei collegamenti telematici fra i vari organismi pubblici.

Chiede anche ulteriori ragguagli sui soggetti esercenti attività assicurabili e su quelli iscritti, nonché di conoscere le modalità per utilizzare al meglio il personale, in particolare dopo il varo della legge delega n. 421 del 1992 e del connesso decreto legislativo n. 503 dello stesso anno.

Ritenuti ancora eccessivamente lunghi i tempi medi per l'erogazione delle prestazioni, rileva che sono in servizio 3500 unità di personale in meno rispetto alla pianta organica ed osserva che le lamentele circa la carenza di personale appaiono in contraddizione con l'introduzione di una filosofia privatistica e premiale nell'organizzazione del lavoro e soprattutto con la progressiva massiccia informatizzazione; si potrebbero, infatti, ridurre le unità impiegate esclusivamente negli uffici ed utilizzarle a scopi ispettivi, la cui carenza è il vero punto dolente dell'intera pubblica amministrazione, ed anche dell'INAIL. Un più elevato numero di ispezioni ed il perfezionamento dei collegamenti con le banche dati di altri enti - INPS, Ministero delle finanze, camere di commercio e prefetture - permetterebbe di conseguire ulteriori successi nella lotta all'evasione ed un forte incremento di nuove posizioni assicurative.

Quanto al *deficit* della gestione agricoltura, esso è ricorrente da molti anni e non ha trovato finora alcuna soluzione, poichè rimane il nodo di fondo della scarsità di entrate contributive: l'INAIL, a tale proposito, sembra insistere con una generica protesta per la mancanza di attenzione da parte dello Stato, e ciò potrebbe nascondere la volontà di difendere una sorta di assistenzialismo antieconomico. Chiede quali siano le ipotesi di soluzione elaborate e se in esse rientri un massiccio utilizzo delle reti informatiche, che consentono grande rapidità e perfezione di indagine.

Premesso che nell'INAIL si fa ancora notevole uso del mezzo cartaceo nei rapporti con l'utenza, chiede quali siano i programmi per l'utilizzo di dispositivi elettronici, sul tipo di quelli utilizzati per gli studenti universitari: sarebbe così anche più rapido il rapporto con l'utenza nel momento informativo e rimarrebbe anche poco spazio per l'evasione e l'elusione contributive.

Conclude sollecitando una risposta chiara e dettagliata sull'annosa questione delle rendite, nonché sui programmi definiti per aumentare la redditività degli investimenti patrimoniali.

Il deputato MORI, svolte alcune considerazioni sulle possibilità operative offerte dalla legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989, si domanda tale legge risponda ancora alle necessità dell'attuale momento socio-economico, nella considerazione che sono state recentemente introdotte sostanziali modifiche nella normativa previdenziale pubblica e privata.

Chiede poi di conoscere quali siano i risultati della presenza delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi collegiali degli enti previdenziali, ed in particolare dell'INAIL.

Appare certamente importante il perfezionamento del sistema informatico, che viene utilizzato per il raggiungimento di molteplici obiettivi, fra cui il miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni, il più efficiente utilizzo del personale nonché la lotta all'elusione ed all'evasione contributive: chiede quali risultati si siano prodotti a seguito del collegamento con le reti informatiche dell'INPS e di altri organismi pubblici e quale attuazione ha avuto il progetto dello sportello unico, che tanta importanza riveste per l'utenza.

Ricorda quanto detto nel corso dell'audizione di ieri del presidente dell'INPS circa l'opportunità di prevedere legislativamente fra i vari organismi pubblici un utilizzo comune delle sedi periferiche e delle reti informatiche: ritiene che ciò possa valere anche per l'INAIL, che potrebbe in tal modo fornire di una riduzione dei costi complessivi con sensibili benefici per l'utenza, naturalmente mantenendo il proprio ambito di autonomia.

Chiede poi quali siano i costi di gestione dell'Istituto anche in rapporto ad enti simili, quali siano i dati comparati con altri paesi europei riguardo al numero degli infortuni e quali siano le proposte avanzate affinché lo Stato possa porre mano ad una soluzione complessiva dello squilibrio esistente nel settore agricolo rispetto ad altri settori produttivi.

Fatto riferimento al piano per la riduzione e l'ottimizzazione professionale del personale, ritiene che le accresciute necessità derivanti dall'attuazione del decentramento possano essere bilanciate dalle possibili riduzioni conseguenti al completo utilizzo del sistema informatico.

Il Presidente ROMITA si sofferma sulle prestazioni assicurate dall'INAIL, di tipo economico, sanitario ed integrativo, precisando che nel 1992 si è registrato un miglioramento nell'efficienza dei servizi con una riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, che sino però ancora eccessivamente lunghi, fino ad arrivare a circa dodici mesi nella costituzione delle rendite: chiede, a tale proposito, quali siano i programmi definiti per conseguire ulteriori positivi risultati.

Chiede anche di conoscere quale sia l'attuazione della normativa relativa alla riassunzione da parte dell'INAIL di alcune competenze sugli accertamenti medici che ad esso già facevano capo in passato e quale sia la situazione circa i rapporti con la Tesoreria dello Stato, che spesso eroga con difficoltà le somme ivi depositate, connesse all'obbligo di deposito infruttifero della liquidità.

Conclude chiedendo di conoscere quale contributo offrano alla definizione delle pratiche pensionistiche quelle associazioni, ad esempio l'ANMIL, che si occupano della tutela dei soggetti infortunati.

Il commissario straordinario dell'INAIL, CAZZUOLA, rileva innanzitutto che, al momento dell'assunzione del suo incarico, il piano triennale 1991-1993 era già stato predisposto: gli obiettivi in esso contenuti riguardano il decentramento, il perfezionamento della rete informatica in collegamento con altri organismi pubblici, il programma ed il controllo gestionale, il sistema decisionale, con scadenze operative basate su programmi definiti. Inoltre, il piano tiene conto dei vincoli

stabiliti da alcune leggi emanate negli ultimi anni ed anche delle possibilità operative offerte dalla legge di riforma n. 88 del 1989.

Per quanto riguarda l'annosa questione delle rendite, riconosce che i tempi di liquidazione sono ancora eccessivamente dilatati, anche se ciò dipende dall'esistenza di precisi vincoli normativi e dalla situazione del passato, in cui si registrava un rilevante arretrato; nel corrente anno la definizione delle pratiche si presenta più celere e si prevede che nei prossimi mesi possano essere conseguiti ulteriori consistenti miglioramenti. A tale proposito, un aspetto negativo è rappresentato dall'azione dei patronati, che spesso più che favorire un'accelerazione della definizione delle pratiche costituiscono un ostacolo, anche perchè la loro opera viene remunerata in base al numero delle pratiche evase e non anche in relazione ai tempi impiegati per la definizione.

Il pieno utilizzo del sistema informatico dovrebbe permettere un'ulteriore riduzione dei tempi di liquidazione, anche se ciò richiede un costoso ed elaborato addestramento del personale; deve poi ricordare che si presentano particolarmente complesse le pratiche relative agli accertamenti riguardanti le malattie professionali e la silicosi.

Ricordato che sono stati perfezionati estesi accordi con l'INPS per razionalizzare e migliorare le prestazioni con una riduzione dei costi complessivi, si sofferma sui risultati ottenuti nei rapporti di collaborazione con altri sistemi informatici, con i patronati e con i consulenti del lavoro, al fine di perfezionare la lotta all'evasione ed all'elusione contributive, per ottenere anche un forte incremento delle posizioni assicurative.

Fa presente che nei prossimi mesi sarà rivista la suddivisione della pianta organica del personale nei vari livelli, anche perchè la recente normativa sul pubblico impiego impone una diversa collocazione delle varie qualifiche sulla base delle necessità imposte dal crescente utilizzo del sistema informatico e dal potenziamento dei servizi tecnici, in un'ottica di progressiva sburocratizzazione delle molteplici attività dell'Istituto.

Quanto all'uso dei mezzi cartacei, ritiene che la loro eliminazione nel rapporto con l'utenza potrà essere portata a compimento soltanto al termine del processo di adeguamento del sistema informatico; esiste poi la necessità di una razionalizzazione della spesa, e a tale proposito osserva che si presenta più difficile la gestione del patrimonio immobiliare rispetto a quello mobiliare, anche se la recente normativa sui patti in deroga permette all'Istituto di disporre di qualche strumento operativo in più rispetto al passato.

Osserva in seguito che la partecipazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi collegiali appare necessaria in relazione all'attività istituzionale dell'INAIL, anche se ritiene che la funzione programmatica e di controllo debba essere nettamente separata da quella di gestione, spettante all'apparato burocratico.

Circa i rilievi connessi alle spese di gestione, osserva che i risultati debbono essere valutati per ogni ente in relazione alla specificità delle attività svolte: nel caso dell'INAIL, mentre si presenta semplice e rapida l'attività connessa ai movimenti finanziari in entrata, appare assai complessa ed articolata l'attività riguardante le varie modalità di erogazione della spesa.

Dà quindi conto delle modifiche normative di recente introdotte nel settore agricolo, che hanno determinato qualche positivo risultato riguardo allo squilibrio finanziario, senza però risolvere alla radice il problema, che è di carattere generale e con nesso ai rapporti intercorrenti con il sistema industriale.

Fa presente che negli ultimi mesi sono stati conseguiti notevoli risparmi a causa della riaffermata possibilità per l'INAIL di compiere i primi accertamenti sanitari sugli infortunati: poichè le aziende dimostrano scarso interesse ad adottare efficaci misure preventive, sarebbe opportuno - in un riordino complessivo della spesa nel settore - prevedere premi per quelle aziende cui si registra un minor numero di infortuni, ad esempio concedendo una riduzione sull'importo totale dell'assicurazione obbligatoria.

È vero che gli infortuni sono troppo numerosi, anche in relazione ad altri paesi europei: a tale proposito, la concentrazione nelle unità sanitarie locali di tutte le competenze in materia, in passato ripartite fra enti diversi, si è rivelata completamente sbagliata, anche se attualmente è in corso un ripensamento, che appare quanto mai opportuno.

Reputa illegittimo il ritardo registrato nella disponibilità della liquidità da parte della Tesoreria centrale, anche perchè l'apertura intermittente del «rubinetto» statale crea all'INAIL difficoltà enormi, dovendo ad esempio assicurare il pagamento mensile delle rendite per un totale di circa 700 miliardi.

Conclude rilevando che l'ANMIL registra circa 400 mila iscritti e che quindi è necessario avere con essa e con altre associazioni di tutela degli infortunati rapporti costanti, al fine di migliorare per quanto possibile le prestazioni; si deve anche ricordare che, secondo una recente indagine, l'indice di soddisfazione dimostrato dagli utenti dell'INAIL si è rivelato senz'altro soddisfacente.

Il direttore generale f.f. dell'INAIL, CHIUCINI, integra i dati forniti dal commissario straordinario, precisando in particolare le modalità organizzative dei collegamenti operativi con l'INPS, le camere di commercio ed il Ministero delle finanze, al fine di perfezionare un sistema incrociato di controlli per la lotta alle evasioni, anche se persistono alcune difficoltà organizzative che ritardano il conseguimento di risultati del tutto positivi.

Dà poi conto delle procedure relative all'attività ispettiva in collegamento con l'INPS, la Guardia di finanza e gli ispettorati del lavoro, e fornisce una serie di dati connessi ai costi di gestione sostenuti dall'INAIL nonchè alle spese necessarie per far funzionare al meglio il sistema informatico, anche in relazione alle recenti modifiche legislative introdotte nel settore previdenziale.

Fatta presente l'urgenza dell'emanazione del nuovo testo unico in materia infortunistica, ripercorre le vicende degli ultimi anni per quanto riguarda la riassunzione all'INAIL degli accertamenti sanitari per le prime cure ambulatoriali, ciò che permette l'intensificazione dei controlli sull'effettiva sussistenza dell'incapacità di lavoro ed anche una più rapida definizione dell'intera procedura.

Conclude dando conto dell'opera svolta dalle direzioni regionali dell'INAIL in attuazione degli obiettivi - perfezionati negli ultimi anni -

di un maggiore decentramento, in collegamento con quanto attuato da altri organismi similari, in particolare dall'INPS.

Il vicedirettore generale dell'INAIL, CARDINALE CICCOTTI, fornisce ulteriori ragguagli in merito alle risposte date in precedenza, precisando in particolare che il problema dello squilibrio del settore agricolo può trovare soluzione soltanto con un ripensamento politico complessivo, nella considerazione che nei momenti di crisi economica è l'agricoltura a subire per prima gli effetti negativi.

In passato il *deficit* della gestione agricoltura è stato compensato con l'attivo della gestione industria: tale procedura non può essere però proseguita e quindi si rivela improcrastinabile l'adozione di un rimedio di carattere legislativo. Ricorda, a tale proposito, che la contribuzione media dei lavoratori agricoli raggiunge annualmente il mezzo milione di lire, mentre l'aliquota di equilibrio dovrebbe prevedere una contribuzione cinque volte maggiore.

Premesso di ritenere assai importante l'accorpamento nello stesso ente dal momento del controllo sanitario e di quello dell'erogazione delle prestazioni, sottolinea che è intenzione dei vertici dell'INAIL favorire tutte quelle procedure che in agricoltura possano conferire valenza maggiore al fattore rischio, introducendo una differente tutela a seconda del tipo di lavoro e di attività svolti.

Elenca poi i dati relativi al numero degli infortuni, che si presentano costanti e che raggiungono annualmente il totale di circa dieci milioni nell'intera comunità economica europea; a tale proposito, fa presente che sono in corso di predisposizione le necessarie procedure per pervenire, fra i vari enti previdenziali europei, ad una gestione unica delle banche dati per un rilevamento immediato e completo del fenomeno.

Quanto alla rivalutazione delle rendite, essa è annuale anche se la legge n. 438 del 1992 ha «raffreddato» tutti gli automatismi suscitando lamentele ripetute da parte degli interessati, i quali dovrebbero vedere a partire dal prossimo anno una rivalutazione delle proprie rendite percentualmente legata al totale della massa salariale.

Conclude facendo riferimento ai dati definitivi per il consuntivo 1992, in cui si è registrato per la gestione industria e per quella medici radiologi un avanzo di esercizio di circa 268 miliardi e di circa 46 miliardi, mentre per la gestione agricoltura si è arrivati ad un disavanzo di circa 2.183 miliardi, con un totale negativo quindi di quasi 1.869 miliardi.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'INAIL per aver fornito risposte senz'altro soddisfacenti e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 21 luglio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'INPDAP.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di Polizia (1361)
(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283)
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione, a maggioranza, conviene di formulare un parere favorevole su conforme proposta del relatore SAPORITO.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362)
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, che propone di esprimere parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217)

(Parere su emendamento alla 13^a Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra l'emendamento 1.0.1 del Governo al disergno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Cappuzzo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1387): *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati (1387): *parere favorevole*

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362): *parere favorevole*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362): *rinvio dell'emissione del parere.*

